



Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che riguardano la crisi familiare alla luce del regolamento UE 2019/1111 e del regolamento CE 4/2009*



Chiara Enrica Tuo

Prof. ord. dell'Università di Genova

Chiara Gambino

Ricercatrice dell'Università di Genova

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La circolazione delle decisioni aventi ad oggetto il vincolo coniugale ai sensi del reg. Ue 1111 del 2019. – 3. Il procedimento per il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale. – 4. I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni sul vincolo coniugale. – 5. La circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del reg. UE 1111 del 2019. – 6. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. – 7. I motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. – 8. Le ulteriori cause di sospensione o rifiuto dell'esecuzione previste dall'art. 56. – 9. Lo speciale regime dedicato alle decisioni c.d. privilegiate. – 10. Le disposizioni comuni sull'esecuzione. – 11. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari. – 12. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007. – 13. I motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione delle decisioni provenienti da uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007. – 14. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato

* Lo scritto costituisce il frutto delle riflessioni condivise delle Autrici. Tuttavia, Chiara E. Tuo ha redatto i paragrafi 1, 2 e 3, mentre i restanti paragrafi 4-16 vanno attribuiti a Chiara Gambino. L'elaborato costituisce una rielaborazione dei capitoli dedicati alle tematiche in oggetto redatti dalle Autrici ai fini della pubblicazione nel volume a cura del Prof. M.A. Lupoi, *Il nuovo processo di famiglia*, Santarcangelo di Romagna, 2025.

membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007. – **15.** I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni provenienti da uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007. – **16.** Le “disposizioni comuni”.

1. Premessa

Il contributo mira a ricostruire e analizzare il funzionamento dei meccanismi di diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea (UE) che presiedono al riconoscimento e all'esecuzione, nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni rese in caso di crisi famigliare.

In questa prospettiva, si provvederà, nel prosieguo, alla disamina del regime di circolazione predisposto dal reg. UE 1111 del 2019 con specifico riferimento *a)* alle decisioni provenienti da altri Stati membri aventi ad oggetto il vincolo coniugale (parr. 2-4), nonché *b)* a quelle rese in materia di responsabilità genitoriale (parr. 5-10), soffermandosi, infine, sulla disciplina dettata, in relazione a questi profili, dal reg. CE 4 del 2009 per quel che concerne le statuzioni aventi ad oggetto obbligazioni alimentari (parr. 11-16).

2. La circolazione delle decisioni aventi ad oggetto il vincolo coniugale ai sensi del reg. Ue 1111 del 2019

A decorrere dal 1° luglio 2022, la circolazione delle decisioni in materia matrimoniale (e di responsabilità genitoriale) rese nello spazio giudiziario europeo trova la propria disciplina all'interno del capo IV del reg. Ue 1111 del 2019, c.d. Bruxelles II-ter¹, di rifusione

¹ Reg. Ue 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minore (rifusione), in *Gazz. uff. eur.* L 178 del 2 luglio 2019, p. 1 ss., rettificato in *ivi*, L 235 del 12 settembre 2019, sul quale v., a cura della Commissione europea, la *Guida pratica all'applicazione*, disponibile all'indirizzo <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f34bda5-ea90-11ed-a05c-01aa75ed71a1> (ultimo accesso in data 20 luglio 2025) e, di recente, RUSINOVÁ, *Practical Handbook on EU Family Law. Part. 1: Key Concepts, Legal Terminology, and CJEU Case Law in Cross-Border Judicial Cooperation*, 2025, disponibile all'indirizzo https://www.nadiaru-sinova.com/onenewmedia/Handbook_EU_Family_Law_Part_1_Legal_Terminology.pdf (ultimo accesso in data 20 luglio 2025). In argomento cfr. inoltre, *ex plurimis*, LUSZNAT, *The Brussels IIb Regulation – Most significant changes compared to its predecessor and enhancement of the 1980 Hague Convention on International Child Abduction*, in *Journal of Private International Law*, 2024, 129 ss.; BARUFFI, *The interaction of the 1980 Child Abduction Convention with the Brussels II-ter Regulation: A focus on the Regime of Recognition and Enforcement*, in <https://www.mdpi.com/2075-471X/12/5/76>, 2023; GONZALEZ BEILFUSS-CARPANETO-KRUGER-PRETELLI-ZUPAN, *Jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial and parental responsibility matters – A commentary on regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, Cheltenham, 2023; LOPES

(«recast») del reg. Ce 2201 del 2003², c.d. Bruxelles II-bis, che, parimenti, si occupava, tra l'altro, del riconoscimento e dell'esecuzione transfrontaliera delle decisioni provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea in materia matrimoniale (e di responsabilità genitoriale).

Il regime di circolazione regolato dallo strumento di cui trattasi riguarda le decisioni rese nell'ambito di giudizi instaurati successivamente al 1° agosto 2022, nonché gli atti pubblici redatti o registrati e gli accordi che siano diventati suscettibili di esecuzione a decorrere da tale data³.

PEGNA, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2023, 832 ss.; WILDERSPIN, *European private international family law: the Brussels IIb regulation*, Oxford, 2023; MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, VI ed., Milano, 2023, 153 ss.; LUPOI, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, in Id., *La crisi matrimoniale e genitoriale nello spazio giudiziario europeo*, Pisa, 2022, 121 ss.; Id., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori: il regolamento (UE) n. 1111 del 25 giugno 2019*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2022, 119 ss.; BIAGIONI-CARPANETO, *Children under Brussels II ter regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2020/2021, 139 ss.; LAZIC, *Recognition and enforcement of decisions in the revised Brussels IIbis Regulation*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2021, 729 ss.; LUPOI, *Il regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, in *Rivista trimestrale e di diritto e procedura civile*, 2020, 575 ss.; TUO, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 676 ss.; DAVI-ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, 749 ss.; BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, e alla sottrazione internazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2019, 1169 ss.; PRETELLI, *Provisional Measures in Family Law and the Brussels II Ter Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2019, 113 ss.; CARPANETO, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2018, 974 ss.; BARUFFI, *La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell'interesse superiore del minore*, in TRIGGIANI-CHERUBINI-INGRAVALLO-NALIN-VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, 1087 ss.; HONORATI, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, 248 ss.

² Reg. Ce n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il reg. (Ce) n. 1347/2000, in *Gazz. uff. eur.*, L 338 del 23 dicembre 2003, 1 ss. Anche per tale regolamento è disponibile, all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/sites/default/files/2015-01/brussels_ii_practice_guide_EU_en.pdf?id=b1f086c0-8d5b-4cb9-ad0e-85e38d528c7a (ultimo accesso in data 20 luglio 2025), la *Guida pratica all'applicazione*, nell'edizione più recente, sempre a cura della Commissione europea, aggiornata al 2014. Si ricorda, per completezza, che del reg. Ce n. 1347/2000, c.d. Bruxelles II, del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, il reg. Ue Bruxelles II-bis costituiva, a propria volta, l'evoluzione.

³ Art. 100, par. 2. In base all'art. 100, par. 3, continua, invece, ad applicarsi il reg. Ue Bruxelles II-bis alle decisioni rese nei procedimenti avviati prima della (e pendenti alla) data del 1° agosto

L'applicazione del capo IV del regolamento prescinde, peraltro, dal rispetto della disciplina dettata dal capo II in punto di giurisdizione⁴. Ciò che rileva, ai fini dell'operatività del regime di circolazione in esame, è, infatti, la mera circostanza che si tratti di decisioni ricomprese nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento che siano state rese in uno Stato membro in epoca successiva al 1° agosto 2022⁵.

Occorre, quindi, soffermarsi, innanzi tutto, sulle nozioni di «matrimonio» e di «materia matrimoniale» rilevanti ai fini dell'applicazione dello strumento in discorso⁶.

Il regolamento non ne fornisce una definizione, talché appare controversa e non scontata la possibilità di invocare il regime di circolazione ivi previsto rispetto alle decisioni aventi ad oggetto lo scioglimento di unioni coniugali *same-sex*. In senso favorevole all'inclusione di tale tipologia di unioni sembrerebbe deporre, peraltro, la sintomatica sostituzione, nell'ambito del modello di certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale allegato al regolamento, delle diciture «moglie» e «marito» in precedenza utilizzate con quella, più generica, «coniugi»⁷.

Alla luce di quanto precede, pare, dunque, ragionevole ritenere che lo strumento in esame operi un rinvio, quanto alla delimitazione della nozione di «coniugio» rilevante ai fini della propria applicazione, alla disciplina dettata da ciascun ordinamento nazionale, nel rispetto dei margini di discrezionalità riservati agli Stati membri in merito a questi profili⁸.

2022.

⁴ Circolano, pertanto, alla stregua del meccanismo semplificato del regolamento anche le decisioni rese dai giudici di Stati membri che si siano dichiarati competenti in forza di titoli di giurisdizione di diritto interno, come consentito dall'art. 6 («Competenza residua») del regolamento medesimo.

⁵ Come precisato dal considerando n. 96, a norma degli artt. 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento di cui trattasi, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁶ In argomento, cfr., *ex plurimis*, DAVÌ-ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, cit.; PESCE, *La nozione di "matrimonio": diritto internazionale privato e diritto materiale a confronto*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2019, 777 ss., ed ivi ulteriori riferimenti.

⁷ DAVÌ-ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, cit., 753.

⁸ PESCE, *La nozione di "matrimonio": diritto internazionale privato e diritto materiale a confronto*, cit., 791, rileva, in particolare, che se, quindi, nulla osta, per un verso, all'applicazione del regolamento da parte dei giudici chiamati a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo coniugale *same-sex* all'interno degli ordinamenti che abbiano introdotto il matrimonio egualitario, nulla preclude, per altro verso e al contempo, alle autorità degli Stati membri (come l'Italia) in cui simili unioni non producano effetto alcuno di considerarli esclusi dal perimetro applicativo del regolamento medesimo in ragione del mancato riconoscimento quale «matrimonio» del rapporto giuridico su cui dovrebbe incidere la loro pronuncia. Tale esclusione comporta che decisioni di invalidità, divorzio o separazione personale eventualmente emesse in relazione a matrimoni di questo tipo non beneficiano del regime agevolato di circolazione stabilito, come vedremo, dal regolamento: MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, cit., 156.

È, invece, da escludersi la riconducibilità alla materia matrimoniale delle unioni civili o delle altre forme di partenariato registrate. Il tenore letterale delle disposizioni del regolamento volte a definirne il perimetro operativo non pare, infatti, lasciare dubbi circa l'estranchezza al suo campo di applicazione *ratione materiae* di qualsiasi unione diversa dal matrimonio⁹.

Venendo, quindi, alla nozione di «decisione» rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, l'art. 2 del regolamento chiarisce, al par. 1, che per tale si intende «una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un'ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l'annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale»¹⁰.

Lo strumento abbraccia, dunque, una nozione di «decisione» particolarmente ampia, suscettibile di ricoprire qualsiasi tipo di pronuncia resa dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in relazione ai profili inclusi nel suo ambito operativo, a prescindere dalla forma.

Ispirata al *favor divorii*, la disciplina in discorso riguarda, peraltro, le sole pronunce aventi ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale. Il considerando n. 9 del regolamento precisa, infatti, che quest'ultimo si applica, «relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio», «solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale» e che, di converso, «non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali». Inoltre, in base al medesimo considerando, «le decisioni che negano lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrebbero essere oggetto delle ... disposizioni [del regolamento] in materia di riconoscimento»¹¹.

Esulano, parimenti, dall'ambito operativo dello strumento di cui si discute le stazioni concernenti le conseguenze, per esempio, di carattere economico, derivanti dal

⁹ L'art. 1 stabilisce, infatti, che «il presente regolamento si applica alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio». In punto v., per tutti, DAVÌ-ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, cit., 755; MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, cit., 155.

¹⁰ In continuità con le precedenti versioni del regolamento, la sua natura «doppia» discende dunque da un duplice ordine di ragioni: da un lato, la compresenza, al suo interno, di disposizioni, come detto, concernenti sia la determinazione della competenza giurisdizionale sia la circolazione delle decisioni; dall'altro lato, l'estensione di entrambi tali gruppi di disposizioni a procedimenti riguardanti sia il vincolo matrimoniale sia la responsabilità genitoriale.

¹¹ Questo comporta che le «decisioni che negano lo scioglimento del vincolo matrimoniale», anche definitive, non ostano a che lo scioglimento di tale vincolo sia nuovamente richiesto ai giudici di altro Stato membro. E, secondo Corte giust., 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Mikolajczyk*, ECLI:EU:C:2016:772, rientra nella sfera di operatività del regolamento (in allora, Bruxelles II-bis) anche un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi.

venir meno del vincolo matrimoniale in termini di obbligazioni alimentari (in relazione alle quali assume rilievo il regime del reg. Ce 4 del 2009, sul quale ci si soffermerà nel prossimo)⁹².

Il regolamento fornisce, altresì, una definizione della nozione di «autorità giurisdizionale», corrispondente, secondo l'art. 2, par. 2, n. 1, a «l'autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell'ambito di applicazione» del regolamento medesimo. Il considerando n. 14 chiarisce, peraltro, che «conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine “autorità giurisdizionale” occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o di responsabilità genitoriale».

Tali precisazioni consentono, pertanto, di estendere il perimetro operativo della disciplina in esame alle decisioni rese da autorità anche diverse da quelle di carattere strettamente giurisdizionale, sempreché risultino investite, in base alla legislazione nazionale, di funzioni giudiziarie nelle materie di cui trattasi.

Il summenzionato considerando n. 14 precisa, inoltre, che «qualsiasi accordo approvato dall'autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto “decisione”».

Le puntualizzazioni dianzi riportate costituiscono, segnatamente, il frutto della presa d'atto, da parte del legislatore Ue, del riconoscimento, a livello nazionale, di spazi sempre più ampi all'autonomia delle parti nella definizione degli aspetti concernenti lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Diversi Stati membri hanno introdotto, infatti, negli ultimi anni, la possibilità, per i coniugi, di definire i profili in discorso attraverso accordi di tipo privatistico. Nel silenzio dei precedenti regolamenti, non era chiaro, tuttavia, se anche i c.d. divorzi privati fossero suscettibili di circolare secondo il regime vigente a livello Ue. Una delle innovazioni più rilevanti, tra quelle apportate dallo strumento in esame, attiene, dunque, all'esplicita estensione a tale tipologia di atti, a determinate condizioni, della disciplina in materia di riconoscimento ed esecuzione⁹³.

^{⁹²} Talché, ove la sentenza straniera non contenga statuzioni di natura economica, il riconoscimento dei suoi effetti non preclude l'instaurazione, nello Stato richiesto, di un separato giudizio per la determinazione delle conseguenze economiche (ad esempio, in punto di assegno divorzile) dello scioglimento del vincolo coniugale. In tal senso v., nella giurisprudenza italiana, Cass., 1° febbraio 2016, n. 1863, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, 94; Trib. Belluno, decr. 28 aprile 2016, *ivi*, p. 113. V. comunque *infra*, i parr. 11 ss.

^{⁹³} In argomento, cfr., *ex plurimis*, KAMINISKIENÉ-VAIGÒ, *Non-judicial divorces and the Brussels II-bis Regulation: to apply or not apply?*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2021, 31 ss.; LAZIC-PRETELLI, *Revised recognition and enforcement procedures in Regulation Brussels II ter*, in *Yearbook of Private International Law*, 2020/2021, 155 ss.; CARPANETO, *Autonomia privata e relazioni familiari nel diritto dell'Unione europea*, Roma, 2020, spec. 101-108. Nel senso della «non incompatibilità con i nostri principi di ordine pubblico di una disciplina delle condizioni di scioglimento del matrimonio fondata esclusivamente sul mutuo consenso, a condizione che tale regime processuale sia effettivamente

Pare opportuno evidenziare fin d'ora, infatti, che i c.d. divorzi privati sono ammessi a circolare nello spazio giudiziario europeo *i)* in quanto assimilabili, in presenza di tali presupposti, alle decisioni, nonché *ii)* sulla scorta delle (sostanzialmente analoghe) disposizioni specificamente dedicate ad atti pubblici e accordi nell'ambito della sezione 4 del capo IV¹⁴.

Il criterio funzionale all'individuazione, tra le due testé citate alternative, della disciplina di riferimento si fonda sulla portata del controllo – meramente formale, piut-

applicabile alla fattispecie e che, in primo luogo, sussista la giurisdizione del giudice adito», v. già, nell'ordinamento italiano, Cass., 12 marzo 2014, n. 5710, in *Mass. Giust. civ.*, 2014. La disciplina di tale forma di scioglimento del vincolo coniugale e, in particolare, l'estensione dei profili suscettibili di esserne definiti variano da Stato a Stato. In Italia, per esempio, la l. 10 novembre 2014, n. 162 (recante la conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132/2014, avente ad oggetto misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, in *Gazz. Uff.*, 10 novembre 2014, n. 261) ha come noto introdotto la possibilità di ottenere gli effetti tipici della separazione e del divorzio e di regolare i correlati profili economici mediante *i)* un accordo da concludersi innanzi al Sindaco o all'ufficiale di stato civile da questi delegato, ovvero *ii)* in presenza di figli minori, inabili o non autosufficienti e allorché si intendano definire anche i profili economici, tramite una procedura di negoziazione assistita tesa alla redazione, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, di una convenzione da sottoporsi – per nulla osta o, se vi sono figli, autorizzazione – al procuratore della Repubblica. In argomento, cfr., *ex plurimis*, BERNASCONI, *La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e di altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa*, in *Fam. dir.*, 2019, 335 ss.; D'ALESSANDRO, *La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: profili di diritto processuale civile europeo*, in LUPANO-BESSO, *Separarsi e divorziare senza giudice?*, Torino, 2018, 109 ss. Sulle modalità per «far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in un altro Paese dell'Unione Europea» ai sensi dello (allora vigente) reg. Ce 2201/2003, v. la Circolare del Ministero della giustizia del 22 maggio 2018 relativa alle misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia e all'emissione del certificato previsto dall'art. 39 reg. Ce 2201 del 2003, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2018, 1102. Da ultimo, Corte giust., 15 novembre 2022, causa C-646/20, *Senatsverwaltung für Inneres und Sport*, ECLI:EU:C:2022:879, ha confermato la riconducibilità di un accordo di divorzio concluso, proprio ai sensi delle predette norme italiane, davanti all'ufficiale di stato civile al campo di applicazione, già, del reg. Ue Bruxelles II-bis. Restano, invece, esclusi i divorzi c.d. religiosi, secondo quanto statuito da Corte giust., 20 dicembre 2017, C-372/16, *Sahyouni*, ECLI:EU:C:2017:988, con soluzione che, seppur riferita al reg. Ue 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, c.d. Roma III (in *Gazz. Uff. Un. Eur.*, L 343 del 29 dicembre 2010, 10 ss.), può estendersi a quello in esame in ragione del coincidente ambito di applicazione dei due strumenti normativi. Già il considerando n. 9 del citato reg. Ce 1347/2000, del resto, lo dichiarava non applicabile ai «procedimenti di natura meramente religiosa».

¹⁴ Gli artt. 64 e 65 del regolamento estendono espressamente la disciplina sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni (di cui alle sezioni 1 e 3 sempre del capo IV), non solo agli atti pubblici, ma anche agli accordi, in materia di separazione personale, divorzio (ma non di annullamento) e responsabilità genitoriale che siano stati formalmente redatti o registrati in uno Stato membro munito della competenza giurisdizionale in forza dei criteri dettati dal Capo II del regolamento medesimo. Per l'effetto, tali accordi – laddove vincolanti ed esecutivi nell'ordinamento d'origine – sono suscettibili di circolare negli altri Stati membri, al pari delle summenzionate decisioni, senza necessità di alcun procedimento di riconoscimento o dichiarazione di esecutività.

tosto che esteso al merito – espletato sull’atto dall’autorità a ciò designata. Sul punto, il (già richiamato) considerando n. 14 del regolamento chiarisce che gli accordi diversi da quelli equiparabili alle decisioni «che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione di uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento».

È, in ogni caso, cruciale l’intervento di un’autorità – da individuarsi a livello nazionale – finalizzato, quanto meno, alla registrazione dell’accordo¹⁵. In questo senso, si deve ancora al considerando n. 14 la precisazione che «il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati» e che «tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un’autorità pubblica a tal fine competente».

3. Il procedimento per il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale.

Il riconoscimento delle decisioni sullo scioglimento del vincolo matrimoniale è oggetto della sezione I, sottosezione I, del capo IV del reg. Ue n. 1111 del 2019.

In linea di continuità con il reg. Bruxelles II-bis, l’art. 30 del *recast* ribadisce la natura automatica del riconoscimento.

Tale disposizione, più precisamente, stabilisce, al par. 1, che le decisioni pronunciate in uno Stato membro – tanto in materia di matrimonio quanto (come si vedrà) di responsabilità genitoriale – sono riconosciute negli altri Stati membri «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare».

Il riconoscimento può, nondimeno, essere richiesto (a) in via principale, attraverso l’instaurazione di un apposito procedimento volto a ottenere i) una pronuncia attestante l’assenza dei motivi di diniego elencati all’art. 38¹⁶, oppure ii) un diniego di riconoscimento fondato sulla ricorrenza, invece, di uno (o più) dei medesimi motivi¹⁷; nonché (b) in via

¹⁵ Come d’altronde affermato, nel vigore della disciplina precedente, da App. Milano, decr. 19 agosto 2006, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2007, 739 ss., che ha negato l’applicazione del reg. Ce 2201/2003 a un accordo puramente privato dei genitori sulle condizioni e modalità di rientro in Italia del figlio minore.

¹⁶ L’art. 30, par. 3 dispone che «ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui agli articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39».

¹⁷ Cfr. l’art. 40, rubricato «Procedura per il diniego del riconoscimento». Secondo MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, cit., 183, invece, il reg. Ue Bruxelles II-ter «consente soltanto alla parte che chiede venga accertata la riconoscibilità, di utilizzare il procedimento semplificato disegnato dal legislatore europeo», la possibilità di adire l’autorità giudiziaria «secondo le sbrigative modalità previste dal regolamento»

incidentale, in quanto funzionale alla definizione di un aspetto che riveste natura preliminare nel contesto di un'altra controversia¹⁸.

Il procedimento di accertamento (in positivo o in negativo, a seconda dell'oggetto della domanda) della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in via principale è regolato – per sommi capi – dagli articoli compresi tra il 59 e 62 (sui quali ci si soffermerà nel prosieguo¹⁹). In entrambe le ipotesi la procedura verte sulla verifica della ricorrenza o meno di uno o più dei motivi ostativi al riconoscimento individuati dall'art. 38 (il quale, del pari, verrà trattato in appresso²⁰).

Se, invece, il riconoscimento è invocato nel contesto di un giudizio (concernente, per esempio, diritti di proprietà o profili successori) rispetto al cui oggetto l'intervenuto accertamento dello scioglimento del vincolo coniugale rappresenta una questione di carattere pregiudiziale, il giudice adito dispone, ai sensi del regolamento, del potere di pronunciarsi incidentalmente sul punto. A tale giudice è inoltre consentito, ex art. 33, sospendere il procedimento dinanzi a sé pendente se (a) la decisione straniera è stata impugnata, con un mezzo ordinario, nello Stato membro d'origine, ovvero (b) è stata presentata in via principale una domanda di accertamento, positivo o negativo, della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento.

Il riconoscimento della decisione straniera può essere invocato, infine, nella prospettiva dell'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile. In relazione a tale ipotesi, il regolamento – nel confermarne la natura automatica – circoscrive, tuttavia, il riconoscimento alle sole decisioni definitive in quanto insuscettibili di impugnazione secondo la legge dell'ordinamento di provenienza²¹.

In un'ottica di semplificazione e riduzione delle formalità, il regolamento stabilisce che la parte interessata a ottenere il riconoscimento della decisione in materia matrimoniale emessa in un altro Stato membro è tenuta a presentare nulla più che *i*) una copia della decisione, con le prescritte condizioni di autenticità, nonché *ii*) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'art. 36. L'autorità dinanzi alla quale viene invocata la decisione straniera può richiedere alla parte di fornire la traduzione o la traslitterazione del con-

dovendosi quindi intendere accordata solo alla parte che chiede il riconoscimento, ma non anche a quella che vi si oppone.

¹⁸ Cfr. l'art. 30, par. 5.

¹⁹ V. *infra* par. 10.

²⁰ V. *infra* par. 4.

²¹ Così il par. 2 dell'art. 30: «non è necessario alcun procedimento particolare per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro».

tenuto traducibile dei campi di testo libero del citato certificato e, se non è in grado di procedere senza, anche quella della decisione²².

La mancata produzione di detti documenti non preclude, ad ogni modo, il riconoscimento, potendo l'autorità precedente, a mente dell'art. 32, (a) fissare un termine per la loro presentazione, (b) accettare documenti equivalenti, ovvero (c) dispensare da tale adempimento allorché ritenga di essere informata a sufficienza.

4. I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni sul vincolo coniugale

I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale sono individuati, con elenco tassativo²³, dall'art. 38 del regolamento, che riproduce, nella sostanza, quelli già contemplati dall'art. 22 del regolamento Bruxelles II-bis.

In base a tale disposizione, il riconoscimento è negato (a) se manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui viene invocato²⁴; (b) allorché la decisione sia stata resa in contumacia o l'atto introduttivo non sia stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile e con modalità tali da consentirgli di presentare le proprie difese, salvo che questi abbia accettato la decisione in maniera inequivocabile²⁵; nonché (c) per incompatibilità con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti svolto*i)* nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento, oppure *ii)* in un altro Stato membro

²² Art. 31.

²³ Il carattere tassativo dell'elenco è espressamente affermato dal considerando n. 56.

²⁴ Il divieto che anche questo regolamento, come il suo predecessore, pone di riesame del merito della decisione straniera (art. 71) e della competenza del giudice che l'ha emessa (art. 69), comporta la preclusione di utilizzare, a questi fini, il motivo ostativo dell'ordine pubblico. In *Liberato* (sentenza del 16 gennaio 2019, causa C-386/17, ECLI:EU:C:2019:24), la Corte di giustizia ha chiarito che anche la violazione, da parte del giudice dello Stato membro d'origine, della disciplina sulla litispendenza (nella versione all'epoca vigente del reg. Bruxelles II-bis) non integra motivo di ordine pubblico rilevante per il diniego di riconoscimento della sentenza. A tale *dictum* si è quindi attenuta Cass., 17 maggio 2019, n. 13412, in *Mass. Giust. civ.*, 2019, nell'ambito del giudizio da cui era scaturito il rinvio pregiudiziale deciso dalla Corte di giustizia con la predetta sentenza *Liberato*. Giusta l'art. 70 del regolamento («Divergenza tra leggi applicabili»), inoltre, il riconoscimento di una decisione sullo scioglimento del vincolo matrimoniale non può rifiutarsi per il solo fatto che «la legge dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio».

²⁵ Tale inequivoca accettazione potrebbe ravvisarsi ove la parte contumace abbia contratto un nuovo matrimonio dopo la sentenza straniera di annullamento o scioglimento di quello precedente: in tal senso, v. il punto 70 della Relazione Borrás sulla convenzione di Bruxelles del 28 maggio 1998 (mai entrata in vigore) concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (in *Gazz. uff. Un. eur.*, C 221 del 16 luglio 1998, 27 ss.) che, come noto, costituisce il «capostipite» del sistema normativo qui in esame.

o in un Paese terzo, purché si tratti di una decisione anteriore rispetto a quella considerata e ricorrono i presupposti per il suo riconoscimento nello Stato richiesto²⁶.

5. La circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del reg. Ue 1111 del 2019

Come anticipato, il reg. Ue 1111 del 2019 disciplina (sempre in continuità con il predecessore) anche la circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

E si è pure già visto che la nozione di «decisione» rilevante ai fini della determinazione del suo ambito operativo è particolarmente ampia, in quanto suscettibile di ricomprendere, ai sensi dell'art. 2, par. 1, qualsiasi pronuncia resa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, indipendentemente dalla forma (ben potendosi trattare tanto di un decreto, quanto di un'ordinanza o di una sentenza), relativa alla «responsabilità genitoriale».

In base all'art. 1, par. 1, lett. *b*, il regolamento si applica, nello specifico, «all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale». Secondo la definizione ricavabile dall'art. 2, par. 2, n. 7, per «responsabilità genitoriale» si intendono, in particolare, «i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita»²⁷. Il considerando n. 7 precisa, inoltre, che «per garantire parità di condizioni ai minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti».

A titolo esemplificativo, l'art. 1, par. 2 chiarisce che la materia di cui trattasi può comprendere, «in particolare», oltre ai già menzionati (*a*) diritto di affidamento e diritto di visita; (*b*) la tutela, la curatela e altri istituti analoghi; (*c*) la designazione e le funzioni

²⁶ Cass., 27 ottobre 2016, n. 21741, in *Dir. e giust.*, 2016, ha ritenuto riconoscibile in Italia il divorzio pronunciato a Cuba pur a fronte di una precedente sentenza italiana di separazione, così attenendosi (ancorché rispetto a una decisione extra-UE, come tale soggetta al regime di riconoscimento di «diritto comune» recato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218) all'indicazione interpretativa della sopra citata Relazione Borràs (punto 71), secondo la quale «la separazione può essere considerata una fase preliminare al divorzio e pertanto non vi sarebbe conflitto con una successiva decisione di divorzio». Per parte sua, la già cit. Cass., 17 maggio 2019, n. 13412 ha escluso che il motivo di cui all'art. 38, lett. *c* ostasse al riconoscimento di un divorzio rumeno tra due coniugi interessati, in Italia, da una pronuncia di separazione personale, argomentando nel senso della non identità delle cause, per non aver la pronuncia italiana prodotto lo scioglimento del vincolo coniugale, ma integrando piuttosto la stessa condizione necessaria, anch'essa non sufficiente, della domanda di divorzio.

²⁷ Senza distinzione tra minori nati in costanza di matrimonio, fuori dal matrimonio o dal precedente matrimonio di uno dei genitori.

di qualsiasi persona o ente aventi responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; (d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto; (e) i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore²⁸.

Come si avrà modo di osservare anche nel prosieguo²⁹, le principali criticità riscontrate nell'applicazione del previgente reg. Ce 2201 del 2003 concernevano (a) la disciplina della sottrazione internazionale di minori e (b) il regime di circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale³⁰.

²⁸ Che si tratti di elenco a carattere indicativo (Corte giust., ordinanza 3 ottobre 2019, causa C-759/18, *OF c. PG*, ECLI:EU:C:2019:816) è confermato dalle pronunce (per lo più riferite a Bruxelles II-*bis*, vigente alla data di loro adozione) con cui sono state ricondotte all'ambito applicativo del regolamento anche: l'ordine di presa in carico immediata e di collocazione di un minore al di fuori della famiglia d'origine, in una famiglia affidataria, se la misura è stata assunta alla stregua di norme di diritto pubblico sulla protezione dei minori (Corte giust., 27 novembre 2007, causa C-435/06, *C*, ECLI:EU:C:2007:714; 2 aprile 2009, causa C-523/07, *A*, ECLI:EU:C:2009:225; 27 ottobre 2016, causa C-428/15, *D*, ECLI:EU:C:2016:819; 19 settembre 2018, cause riunite C-325/18PPU e C-375/18PPU, *C.E. e N.E.*, ECLI:EU:C:2018:739); l'approvazione di un accordo di divisione dell'eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto, benché richiesta in un procedimento di successione (Corte giust., 6 settembre 2015, causa C-404/14, *Matousková*, ECLI:EU:C:2015:653); la possibilità per uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, di spostarsi all'estero con il minore (Corte giust., 21 ottobre 2015, causa C-215/15, *Gogova*, ECLI:EU:C:2015:710); le istanze di mutamento della residenza, in quanto incidenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario o collocatario (Cass., 15 novembre 2017, n. 27091, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2019, 563); l'autorizzazione alla vendita di beni appartenenti a un minore (Corte giust., 6 marzo 2025, causa C-395/23, *Anikovi*, ECLI:EU:C:2025:142). Esulano, invece, dalla nozione di responsabilità genitoriale e, più in generale, come già ricordato (*retro*, par. 2), dal campo di operatività del regolamento, le decisioni relative al contributo dei genitori alle spese per la crescita e l'educazione del minore, che devono ricondursi al reg. Ce 4/2009 (sul quale v. *infra*, parr. 11 ss.); cfr. ancora Corte giust., ordinanza 3 ottobre 2019, causa C-759/18, *OF c. PG*, cit.

²⁹ V. *infra* parr. 6 e 10.

³⁰ Così, in particolare, BARUFFI, *The interaction of the 1980 Child Abduction Convention with the Brussels II-ter Regulation: A focus on the Regime of Recognition and Enforcement*, cit., 1. Per un'analisi delle principali criticità riscontrate con riguardo al previgente reg. Ue Bruxelles II-*bis*, cfr., *ex plurimis*, KRUGER-SAMYN, *Brussels II bis: successes and suggested improvements*, in *Journal of Private International Law*, 2016, 132 ss.; LAZIC-SCHRAMA-GRAY-FROHN-BLAUWHOFF-VERHELLEN-DE RUYCK-QUINZÀ REDONDO, *Recommendations – To improve the rules on jurisdiction and on the enforcement of decisions in matrimonial matters and matters of Parental responsibility in the European Union*, reperibile online al link <https://www.asser.nl/media/4662/m-5796-ec-justice-cross-border-proceedings-in-family-law-matters-10-publications-00-publications-on-asser-website-recommendations.pdf>. Sulle novità introdotte dal reg. Ue 2019/1111, cfr., *ex plurimis*, RUSINOVA, *Practical Handbook on EU Family Law. Part. 1: Key Concepts, Legal Terminology, and CJEU Case Law in Cross-Border Judicial Cooperation*, 2025, disponibile all'indirizzo https://www.nadiarusinova.com/onenewmedia/Handbook_EU_Family_Law_Part_1_Legal_Terminology.pdf (ultimo accesso in data 20 luglio 2025); LUSZNAT, *The Brussels IIb Regulation – Most significant changes compared to its predecessor and enhancement of the 1980 Hague Convention on International Child Abduction*, cit.; GONZALEZ BEILFUSS-CARPANETO-KRUGER-PRETELLI-ZUPAN, *Jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial and parental responsibility matters – A commentary on regulation 2019/1111 (Brussels IIb)*, cit.; LOPES PEGNA, *Continuità*

In relazione al primo dei profili testé menzionati, si è registrata, in particolare, l'esigenza di rendere maggiormente efficienti le procedure volte ad assicurare il ritorno del minore e ad evitare il consolidamento della situazione derivante dal suo illecito trasferimento.

In quest'ottica, il regolamento in esame, oltre a dettare, con le regole del capo III, una disciplina compiuta in tema di sottrazione internazionale di minori in luogo di quella affidata, nel previgente contesto normativo, all'art. 11 reg. Ce 2201 del 2003³¹, i) attribuisce alle Corti dello Stato di rifugio il potere di adottare, a determinate condizioni, misure di carattere cautelare volte a tutelare l'interesse superiore del minore³² e ii) estende a detti provvedimenti e a quelli che dispongano il ritorno del minore l'applicazione del regime agevolato di circolazione di cui si dirà in appresso.

L'art. 2 punitalizza, infatti – attraverso statuzioni innovative rispetto al previgente regolamento – che la nozione di «decisione» comprende – ai (soli) fini del regime di circolazione – anche le pronunce rese in uno Stato membro che dispongono il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980 allorché debbano essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state adottate³³.

interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter, cit.; WILDERSPIN, European private international family law: the Brussels IIb regulation, cit.; LUPOI, Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, cit.; Id., Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori: il regolamento (UE) n. 1111 del 25 giugno 2019, cit.; BIAGIONI-CARPANETO, Children under Brussels II ter regulation, cit.; LAZIC, Recognition and enforcement of decisions in the revised Brussels IIbis Regulation, cit.; LUPOI, Il regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, cit.; TUO, Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia, cit.; CARPANETO, La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore “in astratto” e “in concreto” nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis, cit.; BARUFFI, La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell'interesse superiore del minore, cit.; HONORATI, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, cit.

³¹ Sul quale v. Corte giust., 9 ottobre 2014, causa C-376/14 PPU, C. c. M., ECLI:EU:C:2014:2268, e, nella giurisprudenza italiana, le ordinanze Cass., 23 agosto 2021, n. 23315, e 22 novembre 2021, n. 35841, in *Mass. Giust. civ.*, 2021.

³² Art. 27.

³³ Art. 2, par. 1, lett. a. L'esplicita inclusione di questa categoria di decisioni nell'alveo della disciplina in discorso rappresenta un'importante innovazione rispetto al regime previgente. Sul punto, il considerando n. 16 del nuovo regolamento precisa, in particolare, che «anche se i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980 non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere eseguite in un altro Stato membro a motivo di un'ulteriore sottrazione avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di avviare, relativamente all'ulteriore sottrazione, un nuovo procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aja del 1980». Sui rapporti tra il regolamento e la menzionata convenzione dell'Aja (del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto in-

L'art. 2 estende, inoltre, la nozione di «decisione» ai provvedimenti provvisori, inclusi quelli di natura cautelare, disposti *i)* da un'autorità giurisdizionale competente, in virtù dei criteri stabiliti dal regolamento medesimo, a conoscere del merito oppure *ii)* conformemente all'art. 27, par. 5, in combinato disposto con l'art. 15³⁴. Sono, pertanto, espressamente ammessi a beneficiare del regime di circolazione previsto dal regolamento non solo *i)* i provvedimenti provvisori concessi dall'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito della controversia secondo i criteri di distribuzione della giurisdizione sanciti dal regolamento medesimo, ma anche *ii)* le misure adottate, pur da un'autorità giurisdizionale priva di tale competenza, ai sensi dell'art. 27, par. 5, al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, comma 1°, lett. *b* della convenzione dell'Aja del 1980³⁵, sempreché non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno³⁶. Viene, così, riconosciuta alle misure cautelari da ultimo menzionate – in maniera innovativa rispetto al contesto normativo pregresso – l'idoneità a produrre anche effetti extraterritoriali³⁷. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, i provvedimenti in questione sono efficaci solo fino all'adozione, da parte dell'autorità competente a pronunciarsi nel merito, delle misure che ritenga appropriate³⁸.

Sempre ai sensi dell'art. 2, ai fini dell'operatività del regime di circolazione il termine «decisione» non comprende invece i provvedimenti provvisori o cautelari che siano

ternazionale privato), ci si limita a ricordare (rinviano per ogni ulteriore approfondimento in proposito, *ex multis*, a MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, cit., 261 ss.) che mentre, nella versione previgente, il primo (art. 60) sanciva unicamente la propria prevalenza sulla seconda, alla stregua del regime attuale le disposizioni della convenzione sono integrate dal regolamento nei suoi Capi III («Sottrazione internazionale dei minori»: artt. 22-29 sulla procedura di ritorno del minore) e IV (artt. 30 ss. sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere).

³⁴ Art. 2, par. 1, lett. *b*. Per un esempio di provvedimento provvisorio e urgente adottato in Italia (in difetto di competenza giurisdizionale sul merito della causa, ai sensi del previgente reg. Ce Bruxelles II-bis), v. Trib. minorenni Milano, decr. 5 febbraio 2010, in *Dir. famiglia*, 2011, 211.

³⁵ Il rischio, cioè, che «il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile» e che, ove fatto valere dalla persona, dall'istituzione o dall'ente che si oppone al ritorno, ai sensi della menzionata norma convenzionale consente alle autorità – giudiziarie o amministrative – dello Stato richiesto di non ordinarlo. Questa disposizione, come vedremo (*infra*, par. 8), viene ripresa nell'art. 56, par. 4, reg. Ue 2019/III, dove peraltro, come pure si dirà, è sottolineata l'eccezionalità delle situazioni idonee a impedire l'esecuzione della sentenza di ritorno.

³⁶ V. al riguardo il considerando n. 59, secondo cui i provvedimenti adottati in casi di sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui alla disposizione testé richiamata della Convenzione dell'Aja del 1980 sono suscettibili di circolare anche se disposti dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente, in base ai criteri del regolamento, a conoscere del merito della controversia.

³⁷ In argomento, per tutti, v. BARUFFI, *The interaction of the 1980 Child Abduction Convention with the Brussels II-ter Regulation: A focus on the Regime of Recognition and Enforcement*, cit., 7.

³⁸ Art. 15, par. 3.

stati disposti *inaudita altera parte*, senza, cioè, che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che non gli siano stati notificati prima dell'esecuzione.

6. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

Anche il riconoscimento delle decisioni sulla responsabilità genitoriale è regolato in via generale dalle disposizioni degli artt. da 30 a 33, sulle quali ci si è soffermati in precedenza³⁹.

Pure sotto questo profilo, pertanto, la disciplina dettata dal reg. Ue 1111 del 2019 si pone in linea di sostanziale continuità rispetto a quella previgente, confermando, segnatamente, la natura automatica del riconoscimento.

Come per le decisioni in materia matrimoniale, è dunque possibile promuovere un procedimento volto a ottenere l'accertamento dell'assenza di alcuno dei motivi di diniego del riconoscimento individuati dall'art. 39⁴⁰ ovvero, a seconda dei casi, la pronuncia di tale diniego a fronte della eventuale sussistenza di una (o più) delle ragioni ostative di cui alla disposizione testé menzionata⁴¹.

Entrambe le procedure si svolgono ai sensi degli articoli compresi tra il 59 e il 62, dedicati alla domanda di diniego dell'esecuzione (sulle quali ci si soffermerà *infra*⁴²).

Dove, invece, il nuovo regolamento si discosta dalla disciplina pregressa è a proposito dell'esecuzione delle decisioni in esame, essendo disposta l'abolizione generalizzata dell'*exequatur*. Infatti, in base all'art. 34, par. 1, «le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività».

Trattasi, all'evidenza, di innovazione di non poco momento, se si considera che, come noto, il regolamento Bruxelles II-bis – con l'eccezione delle decisioni c.d. privilegiate (di cui si vedrà la, non trascurabile, specifica connotazione anche nell'attuale contesto normativo⁴³) – subordinava la possibilità di dare esecuzione alle decisioni rientranti nel suo campo di applicazione all'ottenimento dell'*exequatur*⁴⁴.

³⁹ V. *retro*, par. 4. Vale quindi anche per queste decisioni la possibilità di ottenerne un riconoscimento in via incidentale: v. Corte giust., 16 maggio 2024, causa C-27/23, *FV. c. Caisse pour l'avenir des enfants*, ECLI:EU:C:2024:404.

⁴⁰ Art. 30, par. 3.

⁴¹ Art. 40.

⁴² V. par. 10.

⁴³ V. *infra* par. 9.

⁴⁴ Cfr. l'art. 28, par. 1, reg. Ce 2201/2003. Come noto e come anticipato nel testo, peraltro, già tale strumento dettava, agli artt. 40 ss., un regime speciale, particolarmente semplificato, per le decisioni – appunto definite «privilegiate» – sul diritto di visita e che, a certe condizioni, prescrivevano il ritorno del minore. Simili decisioni erano, segnatamente, eseguibili negli altri Stati membri senza alcuna dichiarazione di esecutività, alla sola condizione che fossero munite di un certificato

Ed è proprio a causa dei ritardi nell'esecuzione transfrontaliera di tali decisioni, dovuti per lo più alle lungaggini e ai costi della procedura di *exequatur*⁴⁵, che il nuovo regolamento ha attribuito efficacia esecutiva automatica, in qualsiasi altro Stato membro, a tutte le pronunce in materia di responsabilità genitoriale dotate di esecutorietà, almeno in via provvisoria, nell'ordinamento d'origine⁴⁶. Come efficacemente indicato nel considerando n. 58, «la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione».

Anche ai fini dell'esecuzione, pertanto, la decisione può circolare sulla base del solo certificato rilasciato dal giudice dello Stato membro d'origine, senza esigenza di procurarsi alcuna pronuncia volta ad attestarne l'esecutività. Analogamente a quanto si è visto in relazione al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, la parte che richiede l'esecuzione è tenuta, infatti, a presentare all'autorità competente dello Stato membro richiesto nulla più che (a) una copia della decisione, munita delle prescritte condizioni di autenticità e (b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'art. 36⁴⁷.

Per le ragioni dianzi illustrate⁴⁸, ai fini dell'esecuzione transfrontaliera di provvedimenti provvisori o cautelari è necessario, invece, che il citato certificato attesti, altresì, *i)* che la decisione è eseguibile nello Stato d'origine, *ii)* che l'autorità giurisdizionale che l'ha resa è competente a conoscere del merito della controversia o, in alternativa, che si è pronunciata ai sensi dell'art. 27, par. 5, in combinato disposto con l'art. 15, nonché *iii)* ove resa senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o della comunicazione ad esso della decisione⁴⁹.

Ne consegue l'applicazione di un regime di circolazione in tutto e per tutto analogo a quello previsto, in materia civile e commerciale, dal reg. Ue 1215 del 2012, fondato, segnatamente, sul carattere automatico tanto del riconoscimento, quanto dell'esecuzione⁵⁰, ferma restando la possibilità, per la parte a ciò interessata, di opporsi (nel sistema Bruxelles II-ter, con le forme di cui agli artt. 59-62, che si esamineranno *infra*) sul rilievo della ritenuta sussistenza di una delle ragioni ostative individuate dal regolamento medesimo.

emesso dall'autorità di origine attestante il rispetto, nel procedimento *a quo*, dei diritti di difesa dei soggetti coinvolti, compreso l'ascolto del minore.

⁴⁵ Come riferisce CARPANETO, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, cit., 964 ss.

⁴⁶ In tal senso v. il considerando n. 58, alla cui stregua «l'obiettivo di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività o la registrazione ai fini dell'esecuzione, se del caso, che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale».

⁴⁷ Artt. 35 e 36.

⁴⁸ V. *retro* par. 5

⁴⁹ Così l'art. 35, par. 2.

⁵⁰ Reg. Ue n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. uff. Un. eur.*, L 351 del 20 dicembre 2012, 1 ss.

7. I motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

Come si è accennato, al carattere automatico del riconoscimento degli effetti anche esecutivi delle decisioni di cui trattasi non corrisponde l'eliminazione di ogni potere di controllo da parte del giudice dell'ordinamento in cui si intende far valere il *decisum straniero*.

In linea di continuità rispetto alla disciplina previgente, il reg. Ue 1111 del 2019 ammette, infatti, la possibilità di ottenere il diniego del riconoscimento a ragione della ricorrenza di uno dei motivi elencati dall'art. 39⁵¹.

E, sulla base degli stessi motivi, è possibile opporsi all'efficacia esecutiva delle decisioni sulla responsabilità genitoriale, sia a esecuzione forzata avviata, sia prima di tale avvio, al fine di ottenere il diniego dell'esecutività della sentenza sul fondamento della sussistenza di uno o più dei motivi predetti⁵².

A fronte dell'abolizione dell'*exequatur*, eventuali controlli sulla (non) esecutività della decisione straniera risultano, pertanto, subordinati all'iniziativa (non più della parte interessata al suo *enforcement*, bensì) della parte contro cui è fatta valere, che a tal fine può appunto attivarsi anche in via preventiva, e quindi in un momento anteriore all'inizio formale dell'esecuzione forzata⁵³.

Le cause di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione relative alle decisioni in discorso sono più ampie di quelle concernenti le pronunce sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e – con l'eccezione dell'art. 39, par. 2, a tutela del diritto del minore di essere ascoltato, di cui si dirà in appresso – non si discostano da quelle enumerate dall'art. 23 del previgente regolamento Bruxelles II-bis.

Vi si annoverano, segnatamente, (a) la contrarietà all'ordine pubblico, da valutarsi tenendo conto dell'interesse superiore del minore⁵⁴; (b) la violazione delle regole che

⁵¹ Art. 40.

⁵² In tal senso v. l'art. 41 che, ai fini dell'opposizione all'esecuzione, richiama gli stessi motivi ostativi elencati dall'art. 39, facendo tuttavia «salvo» quello, ulteriore, di cui all'art. 56, par. 6, che si esaminerà *infra*, al n. 8. La «domanda di diniego dell'esecuzione» è regolata dall'art. 59, sul quale pure si tornerà in appresso (cfr. il n. 10). Al riguardo, si richiama altresì il considerando n. 62, ai sensi del quale «l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per negare il riconoscimento o l'esecuzione ai sensi del presente regolamento», con la precisazione che «lo stesso esame dovrebbe essere possibile nel contesto del diniego dell'esecuzione».

⁵³ LUPOI, *Il regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., 602.

⁵⁴ Sulla nozione di ordine pubblico rilevante in senso impeditivo del riconoscimento di decisioni in materia di responsabilità genitoriale v. Corte giust., 19 novembre 2015, causa C-455/15PPU, *P. c. Q*, ECLI:EU:C:2015:763. La formulazione del motivo ostativo in esame è volta a introdurre un margine di flessibilità rispetto all'operatività delle norme in materia di riconoscimento ed esecu-

costituiscono espressione del principio del *due process*; (c) la mancata audizione della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale; (d) l'incompatibilità con una decisione successiva resa nello Stato membro in cui è invocato il riconoscimento, ovvero (e) in un altro Stato membro o in un Paese terzo in cui il minore risieda abitualmente sempreché soddisfi le condizioni prescritte per essere riconosciuta nell'ordinamento considerato. Secondo le logiche della disciplina in discorso, la decisione resa successivamente è destinata, infatti, in applicazione del principio *rebus sic stantibus*, a prevalere su quella antecedente e ogni pronuncia è da reputarsi suscettibile di modifica alla luce di eventuali mutamenti delle circostanze. In questa prospettiva, il considerando n. 56 precisa, pertanto, che «in materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano incompatibili».

Nonostante la proposta di segno contrario formulata sul punto dalla Commissione, è stato mantenuto, altresì, il motivo ostativo fondato (f) sul mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 82 ai fini del collocamento del minore in un altro Stato membro.

Ai motivi ostativi già contemplati dal regolamento Bruxelles II-bis si aggiunge poi, in forza del citato art. 39, par. 2, quello connesso all'ascolto del minore⁵⁵.

Detta disposizione consente, in particolare, di negare il riconoscimento allorché la decisione sia stata resa «senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21». Analogamente, come si vedrà meglio nel prosieguo⁵⁶, l'art. 47, par. 3, lett. b configura siffatta omissione quale motivo ostativo al rilascio del certificato relativo a una decisione privilegiata.

Si dà, così, compiuta espressione alla speciale enfasi attribuita, nel contesto della complessiva disciplina del reg. Ue 1111 del 2019, al diritto del minore di manifestare la propria opinione, superando l'impostazione del regime previgente e, con essa, la giurisprudenza della Corte di giustizia che aveva negato l'idoneità della mancata audizione del minore a integrare un motivo ostativo alla circolazione di decisioni che lo riguardassero⁵⁷.

L'art. 21, rubricato «Diritto del minore di esprimere la propria opinione», afferma, infatti, che, nell'esercizio della competenza attribuita dal regolamento in materia di re-

zione: in tal senso v. Tuo, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, cit., 682 e i richiami di dottrina ivi compiuti. Sull'incidenza del principio del superiore interesse del minore sul diritto internazionale privato della famiglia v., *ex multis*, DISTEFANO, *The Best Interest of the Child Principle at the Intersection of Private International Law and Human Rights*, in BERGAMINI-RAGNI (eds.), *Fundamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational Families*, Cambridge/Antwerp/Chicago, 2019, 157 ss., spec. 165 ss.

⁵⁵ Già l'art. 23-bis del previgente regolamento Bruxelles II-bis era preordinato, invero, alla tutela di tale prerogativa, limitandosi, tuttavia, a escludere l'esecuzione «se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto».

⁵⁶ V. *infra* par. 9.

⁵⁷ Corte giust., 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*, ECLI:EU:C:2010:828.

sponsabilità genitoriale, le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono assicurare al minore capace di discernimento, nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto dalle rispettive procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria volontà, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

La disciplina complessivamente ricavabile dagli artt. 21 e 39, par. 2 è volta ad assicurare una tendenziale uniformazione delle regole concernenti l'ascolto del minore. Infatti, mentre l'art. 23-bis del regolamento Bruxelles II-bis escludeva l'esecuzione della decisione straniera in caso di mancato ascolto del minore «in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto» (così rinviano ai diversi standard processuali di ciascun ordinamento), il richiamo che il nuovo art. 39, par. 2 compie, quale parametro di riferimento, all'art. 21 del regolamento comporta l'uniformazione, entro i limiti ritraibili da tale ultima norma, delle omissioni e/o dei vizi procedurali idonei a giustificare il diniego di riconoscimento e/o di esecuzione⁵⁸. L'inserimento di una specifica ragione ostativa facente perno sul mancato ascolto del minore consente, inoltre, di evitare che le autorità richieste siano costrette a configurare l'omissione in discorso – per darvi rilievo quale motivo di diniego dell'esecuzione – in termini di violazione dell'ordine pubblico, con tutte le difficoltà connesse ai contenuti incerti e mutevoli di detta clausola⁵⁹.

Fermo quanto precede, va comunque chiarito che la norma in questione non comporta alcuna armonizzazione delle modalità di espletamento dell'audizione del minore.

Come precisa il considerando n. 39, infatti, il regolamento conferisce al diritto, anche processuale, degli Stati membri ampio margine di scelta per quel che concerne l'individuazione *i) del soggetto deputato all'ascolto del minore e ii) delle modalità dell'audizione*⁶⁰. Né la norma esplicita i presupposti in presenza dei quali un minore può reputarsi «capace di discernimento» o l'età a tal fine richiesta del soggetto interessato. Il che,

⁵⁸ Sul punto, LOPES PEGNA, *op. cit.*, p. 843, rileva che «la novità più rilevante consiste nell'aver eliminato il richiamo ai principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto (art. 23 lett. b reg. Ce 2201/2003). Ciò che è perfettamente coerente con l'idea di rendere uniformi anche i parametri di valutazione, costituiti da valori e principi comuni agli Stati membri, ricavabili dalle convenzioni internazionali di cui sono parti gli Stati membri, tenuto conto dei chiarimenti dati dai relativi organi di controllo». L'autrice rileva, inoltre, che un ulteriore effetto positivo dell'inserimento della norma uniforme nel regolamento concerne la possibilità, che essa norma implica, di ricorrere all'intervento interpretativo della Corte di giustizia anche su questi profili.

⁵⁹ LAZIC-PRETELLI, *Revised recognition and enforcement procedures in Regulation Brussels II ter*, *cit.*, 173.

⁶⁰ Il considerando n. 57 precisa, a questo proposito, che «per quanto riguarda la possibilità data a un minore di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all'autorità giurisdizionale d'origine stabilire le modalità appropriate per l'audizione del minore» e che «pertanto, non dovrebbe essere possibile negare il riconoscimento di una decisione per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall'autorità giurisdizionale d'origine sono diverse da quelle che utilizzerebbe l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento». Per una recente decisione in materia di modalità di ascolto del minore in un caso di sottrazione internazionale, cfr. l'ordinanza Cass., 13 novembre 2023, n. 31470, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2024, 889 ss.

peraltro, non pregiudica l'attitudine dell'art. 39 a superare – in quanto destinato a prevalere su – eventuali prescrizioni di diritto interno che escludano o rendano meramente facoltativo l'ascolto del minore al di sotto di una determinata età.

Quanto precede, avendo comunque chiaro che l'audizione del minore non costituisce un obbligo assoluto, giacché da valutarsi, caso per caso, tenendo conto, secondo le puntualizzazioni dal citato considerando n. 39, dell'interesse superiore del minore. In tal senso, preme sottolineare la natura fortemente discrezionale delle valutazioni riservate, sul punto, al giudice dinanzi al quale viene invocata la decisione straniera, come desumibile dal sintomatico utilizzo, nell'art. 39, par. 2, dell'espressione secondo cui, in presenza delle circostanze dianzi richiamate, il riconoscimento «può» essere negato.

È, d'altronde, lo stesso art. 39, par. 2 a escludere che la mancata audizione del minore possa fondare un diniego di riconoscimento se (a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e non era necessario assicurargli la possibilità di essere ascoltato in considerazione della questione oggetto del procedimento; oppure (b) sussistevano seri motivi atti a giustificare detta omissione, in ragione, in particolare, dell'urgenza del caso. In base al considerando n. 57, tali «seri motivi» sarebbero ravvisabili, per esempio, nell'esistenza di un pericolo imminente per l'integrità fisica e psichica o per la vita del minore tale per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che simile pericolo si concretizzi.

Come anticipato, l'art. 41 richiama – in aggiunta ai motivi di diniego di cui all'art. 39 – la disciplina, sulla quale ci si soffermerà in appresso⁶¹, dell'art. 56, par. 6.

Ai motivi ostativi dianzi richiamati si aggiungono, infine, in virtù dell'art. 57, quelli in vigore nello Stato membro dell'esecuzione purché non incompatibili con la disciplina dettata sul punto dagli artt. 41, 50 e 56 del regolamento.

Come chiarito dal considerando n. 62, la valorizzazione dei motivi ostativi sanciti a livello nazionale non deve incidere sul funzionamento della disciplina dettata dal regolamento. È da escludersi, pertanto, che il rinvio al diritto nazionale operato dall'art. 57 attenga alle ragioni in presenza delle quali la *lex fori* consente di negare l'ingresso nel proprio ordinamento delle decisioni straniere non ricomprese nel campo di applicazione degli strumenti UE di diritto internazionale privato. Di converso, la norma si riferisce alle sole circostanze che, secondo il diritto interno, possono costituire motivi di opposizione all'esecuzione forzata propriamente intesa⁶². Tali motivi potrebbero includere, per esempio, secondo quanto illustrato al considerando n. 63, opposizioni fondate su vizi formali, in base al diritto nazionale, di uno degli atti dell'esecuzione, sull'intervenuta esecuzione della prestazione considerata o, al contrario, sulla impossibilità di eseguirla per ragioni, ad esempio, di forza maggiore, malattia grave, decesso o stato di detenzione della persona alla quale deve essere consegnato il minore, nonché sul rilievo che lo Stato nel

⁶¹ V. *infra* par. 8.

⁶² LUPOI, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., 145.

quale il minore deve fare rientro sia diventato una zona di guerra o, ancora, sull'impossibilità di dare esecuzione alla decisione straniera in quanto priva di contenuto esecutivo secondo il diritto dello Stato membro richiesto e insuscettibile di adattamento allo scopo.

8. Le ulteriori cause di sospensione o rifiuto dell'esecuzione previste dall'art. 56

La significativa semplificazione dei presupposti e delle modalità di circolazione delle decisioni in questione trova un contemporaneo nell'introduzione, ad opera del nuovo regolamento, di una serie di meccanismi tesi ad assicurare al giudice dell'esecuzione inediti margini di apprezzamento in ordine alla rispondenza dell'attuazione del *decreto* straniero al superiore interesse dei minori coinvolti⁶³. Infatti, in linea di continuità con il reg. Ce Bruxelles II-bis la disciplina in commento è ispirata al duplice obiettivo di facilitare la circolazione delle decisioni e, al contempo, proteggere efficacemente l'interesse dei minori interessati⁶⁴.

Centrali, in questa prospettiva, sono, in particolare, gli innovativi meccanismi previsti dai paragrafi da 4 a 6 dell'art. 56. Tali disposizioni consentono, segnatamente, all'autorità adita di sospendere o di rifiutare l'esecuzioneogniqualvolta ritenga che – a fronte del verificarsi di un mutamento significativo delle circostanze rispetto al momento in cui la decisione è stata adottata – il minore risulterebbe esposto, per effetto dell'attuazione del provvedimento straniero, a un serio rischio di danno fisico o psicologico di natura temporanea o permanente.

Si tratta, anche in questo caso, di una novità di non poco momento rispetto al precedente contesto normativo, nell'ambito del quale – in un'ottica di massimizzazione dell'obiettivo del mutuo riconoscimento – non era previsto alcuno spazio per valutazioni, da

⁶³ Sull'ammissibilità di «soluzioni flessibili» ispirate all'esigenza di perseguire l'interesse del minore, cfr. Corte giust., 26 aprile 2012, causa C-92/12PPU, *Health Service Executive c. S.C. e A.C.*, ECLI:EU:C:2012:255, nell'ambito della quale, ai punti 122 ss., la Corte ha affermato che «l'interesse superiore del minore può richiedere, in caso di collocazione transfrontaliera caratterizzata da eccezionale urgenza, che venga ammessa una soluzione flessibile riguardo alla durata del procedimento di *exequatur*, se, in mancanza di una simile soluzione, il decorso del tempo può compromettere gli obiettivi che sottostanno alla decisione che dispone la collocazione transfrontaliera».

⁶⁴ Il considerando n. 55 precisa, al riguardo, che «il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell'obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l'esecuzione proteggere efficacemente l'interesse superiore del minore». In questa medesima prospettiva, il considerando n. 65 puntualizza che l'obiettivo primario della disciplina in esame dovrebbe essere il giusto equilibrio tra il diritto del richiedente di ottenere la più rapida attuazione della decisione resa a suo favore e l'esigenza di limitare, per quanto possibile, l'esposizione del minore interessato a provvedimenti di esecuzione coattiva potenzialmente traumatici.

parte del giudice dell'esecuzione, di circostanze diverse da quelle valorizzate dal regolamento in termini di motivi ostativi⁶⁵. La fiducia reciproca sottesa ai meccanismi di riconoscimento di cui trattasi imponeva, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, una concentrazione dell'esame delle questioni attinenti al merito della causa davanti al giudice dello Stato membro d'origine, non consentendo al giudice dello Stato membro richiesto di negare l'esecuzione anche sulla scorta di considerazioni specificamente fondate sull'esigenza di assicurare adeguata tutela al superiore interesse del minore⁶⁶.

Più precisamente, l'art. 56 par. 4 del nuovo regolamento abilita l'autorità dell'ordinamento *ad quem* a sospendere l'esecuzione, in «casi eccezionali»⁶⁷ e su istanza di determinati soggetti, allorché la stessa «esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze»⁶⁸. Il considerando n. 69 precisa, inoltre, che l'esecuzione deve essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. Qualora tale rischio presenti carattere permanente, il paragrafo 6 della norma in discorso permette a detta autorità di rifiutare *tout court* l'esecuzione.

Il caso più frequente attiene all'ipotesi in cui, nelle more del giudizio di affidamento, il minore si sia integrato nello Stato di rifugio, rendendo l'esecuzione della decisione che ne disponga il ritorno nello Stato membro d'origine contraria al suo interesse⁶⁹. Il considerando n. 69 identifica, poi – ancorché indirettamente – un'ulteriore ipotesi applicativa delle previsioni in esame nella situazione in cui il minore esprima una esplicita obiezione alla soluzione prefigurata dalla decisione esecutanda solo successivamente alla sua pronuncia e con una forza tale che, se ignorata, potrebbe comportare, per il minore stesso, un grave rischio di pericoli fisici o psichici.

Il meccanismo appena descritto costituisce, dunque, una vera e propria valvola di sfogo rispetto agli automatismi derivanti dall'abolizione dell'*exequatur*, che – fermo il divieto di riesame del merito sancito all'art. 71 – consente all'autorità richiesta di su-

⁶⁵ Corte giust., 1° luglio 2010, causa C-211/10 PPU, *Povse c. Alpago*, ECLI:EU:C:2010:400. Con tale pronuncia, la Corte ha chiarito, in particolare, che in base alla disciplina del reg. Ce Bruxelles II-bis la valutazione tanto (a) dell'incompatibilità di eventuali decisioni successive (purché pronunciate dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine), quanto (b) delle conseguenze della nuova situazione di fatto è rimessa alla competente autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine. In questo medesimo senso depongono, altresì, i già citati casi *Aguirre Zarraga, P c. Q e Liberato*.

⁶⁶ Così, tra i tanti, Tuo, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, cit., 684 ss.

⁶⁷ Così sia l'art. 56, par. 4 sia il considerando n. 69.

⁶⁸ Sempre a mente del citato art. 56, par. 4, la sospensione dell'esecuzione può essere invocata, in presenza dei ricordati presupposti, dalla persona nei cui confronti è richiesta l'esecuzione e, se previsto dalla *lex fori*, dal minore medesimo o da altra persona interessata che agisca a tutela del suo superiore interesse.

⁶⁹ In argomento, per tutti, HONORATI, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, cit., 27.

bordinare l'esecuzione della decisione straniera all'esito di valutazioni in ordine alla sua opportunità, nella prospettiva della tutela del superiore interesse del minore e alla luce di circostanze diverse, in quanto sopravvenute, rispetto a quelle valorizzate dall'autorità da cui proviene la decisione⁷⁰.

Nella medesima ottica, il diniego del riconoscimento sulla base di questi presupposti viene inequivocabilmente configurato quale soluzione di *extrema ratio*. Ai sensi dell'art. 56, par. 5, infatti, l'autorità competente è tenuta, in prima battuta, ad adottare tutte le misure necessarie – conformemente al diritto e alle procedure nazionali e all'interesse superiore del minore – al fine di assicurare, ove possibile, l'attuazione della decisione. Tra le misure cui è ammesso fare ricorso, il considerando n. 69 annovera, per esempio, il coinvolgimento di assistenti sociali o di psicologi infantili.

Giusta il disposto dell'art. 56, par. 1, l'esecuzione deve inoltre essere sospesa, anche d'ufficio, se l'esecutività della decisione considerata risulta sospesa nell'ordinamento d'origine⁷¹.

Benché l'utilizzo dell'espressione «sospende» faccia propendere per un'interpretazione di tenore opposto, il considerando n. 67 precisa che tanto la sospensione quanto il diniego dell'esecuzione dovrebbero essere rimessi sempre (e, dunque, anche nell'ipotesi in esame) alla discrezionalità dell'autorità competente. Secondo il medesimo considerando, ad ogni modo, detta autorità non è tenuta a verificare attivamente la perdurante esecutività della decisione straniera, a meno che non vi siano indicazioni che inducano a dubitarne.

È del pari possibile, ex art. 56, par. 2, disporre la sospensione dell'esecuzione, su istanza della parte nei cui confronti è stata richiesta o, se consentito dalla *lex fori*, del minore interessato, in caso (a) di intervenuta impugnazione della decisione nell'ordinamento di provenienza, (b) di pendenza del termine per provvedere in tal senso, (c) di proposizione di una domanda di diniego dell'esecuzione a norma degli artt. 41, 50 o 57 nonché, (d) con specifico riferimento alle decisioni c.d. privilegiate, allorché sia stata presentata richiesta di revoca del relativo certificato. Nell'ipotesi di cui alla lettera (b),

⁷⁰ Sulla funzione del meccanismo in commento nell'ambito del complessivo regime di circolazione congegnato dal nuovo regolamento v., in particolare, LUPOI, *Il regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., spec. 608. Sul ruolo spiegato dal principio del *best interest of the child* nella prassi e nella giurisprudenza relative al c.d. sistema Bruxelles II v., *ex multis*, CARPANETO, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore “in astratto” e “in concreto” nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, cit., spec. 947; TUO, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, cit.; LOPES PEGNA, *Continuità interpretativa e novità funzionali alla tutela dell'interesse del minore nel regolamento Bruxelles II-ter*, cit.; BIAGIONI-CARPANETO, *Children under Brussels II ter regulation*, cit.; BARUFFI, *La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell'interesse superiore del minore*, cit.

⁷¹ Ex art. 56, par. 1, tale sospensione può essere disposta «d'ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, dal minore».

l'autorità competente può fissare un termine entro il quale la parte interessata è tenuta a provvedere all'impugnazione⁷².

9. Lo speciale regime dedicato alle decisioni c.d. privilegiate

Come si è accennato, pur a fronte della generalizzata abolizione dell'*exequatur* delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, il reg. Ue 1111 del 2019 continua ad assoggettare talune decisioni «privilegiate» a un regime differenziato e speciale rispetto a quello dianzi descritto.

La sezione 2 del capo IV, composta dagli artt. 42-50, detta, infatti, un'apposita disciplina con riferimento alle decisioni (a) che accordano un diritto di visita e a quelle (b) adottate, ai sensi dell'art. 29, par. 6, dai giudici dello Stato nel quale era collocata la residenza abituale del minore prima della sottrazione che ne dispongano il ritorno⁷³.

Per quanto controversa⁷⁴, è stata infatti reiterata anche nel contesto della disciplina in esame – seppure con talune modifiche – la previsione che consente alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore prima della sua sottrazione di superare, a determinate condizioni, la decisione delle autorità dello Stato membro «di rifugio» che, in forza della lett. b) del comma 1° o del comma 2° dell'art. 13 della convenzione dell'Aja, neghi il ritorno⁷⁵.

⁷² Così l'art. 56, par. 3.

⁷³ V. l'art. 42, par. 1. Corte giust., 9 settembre 2015, causa C-4/14, *Bohez*, ECLI:EU:C:2015:563, ha chiarito che la riscossione di una penalità comminata in una decisione sul diritto di visita deve essere considerata indissociabile dal diritto di visita di cui garantisce la salvaguardia e, pertanto, condotta in base allo stesso regime di esecuzione applicato, alla stregua del regolamento (in allora, Bruxelles II-bis), al diritto di visita da garantire. Peraltra, l'esecutività, nello Stato membro richiesto, delle decisioni che comminano una penalità è subordinata alla condizione che la misura di tale penalità sia stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.

⁷⁴ Per un'analisi del meccanismo in questione e, in particolare, delle criticità emerse alla luce della sua prassi applicativa (ci si riferisce, segnatamente, ai citati casi *Povse* e *Zarraga*), cfr., *ex plurimis*, LAZIC, *Family Private International Law Issues before the European Court of Human Rights – Lessons to be Learned from Povse v. Austria in Revising the Brussels IIa Regulation and its Relevance for Future Abolition of Exequatur in the European Union*, in PAULUSSEN-TACKACS-LAZIC-ROMPUY (a cura di), *Fundamental Rights in International and European Law – Public and Private Law Perspectives*, L'Aia, 2016, 161 ss.; LAZIC, *Legal Framework for International Child Abduction in the European Union – The Need for Changes in the Light of Povse v. Austria*, in ZUPAN (a cura di), *Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus*, Essecio, 2015, 295 ss. Le criticità riscontrate con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 11 del precedente regolamento Bruxelles II-bis attengono, nello specifico, alla potenziale contrarietà del meccanismo in discorso rispetto al principio della reciproca fiducia e ai diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.

⁷⁵ In argomento, cfr., *ex plurimis*, HONORATI, *Il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizio ai sensi dell'art. 13, par. 1 lett. b della Convenzione dell'Aja del 1980*, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2020, 796 ss. La disciplina in questione si fonda, al pari di quella pregressa, su una serie di meccanismi di coordinamento tra le citate autorità. Nello specifico, nell'ipotesi (a) in cui pendia, nello Stato membro dell'ultima residenza abituale del minore, un procedimento concernente

La decisione favorevole al ritorno del minore è, dunque, in linea di principio, destinata a prevalere su quella resa precedentemente in termini negativi. Il paragrafo 6 dell'art. 29 precisa, infatti, che «nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV», al ricorrere di determinati presupposti beneficiando appunto – come si è detto e come meglio si vedrà subito *infra* – del regime agevolato per le decisioni c.d. privilegiate.

La disciplina sulla circolazione di questo genere di decisioni si caratterizza, in particolare, per la sostanziale impossibilità, con l'eccezione di cui si dirà in appresso, di opporsi al loro riconoscimento e/o alla loro esecuzione.

In aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 56, par. 6, sulle quali ci si è soffermati in precedenza⁷⁶, l'unica circostanza suscettibile di precludere, in via eccezionale, il riconosci-

i diritti di affidamento, l'autorità che rende una decisione di non ritorno è tenuta a trasmettere all'autorità giurisdizionale adita una copia della sua decisione, corredata dell'apposito certificato di cui all'allegato I al regolamento e, ove opportuno, di una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze e di qualsiasi altro documento reputato pertinente. Diversamente, allorché, cioè, (b) non risultino pendenti procedimenti di tal fatta, ciascuna delle parti interessate può adire, nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione che nega il ritorno, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di ultima residenza del minore affinché si pronuncino sul suo affidamento. La domanda deve essere corredata, a cura dell'istante, dalla suddetta documentazione. In entrambe le summenzionate ipotesi, il giudice dello Stato di provenienza del minore può esprimersi in senso favorevole al ritorno a prescindere dalla decisione di segno opposto adottata nell'ordinamento dello Stato “di rifugio” e la sua decisione, giusta l'art. 29, par. 6 riportato nel testo, è destinata a prevalere su quella resa precedentemente in termini negativi. La nuova norma differisce da quella previgente, innanzi tutto, sotto il profilo della portata e dell'oggetto del giudizio che le autorità dello Stato membro di ultima residenza del minore sono chiamate a espletare. Risulta superato, infatti, il previgente meccanismo teso a legittimare un vero e proprio riesame della decisione straniera. La disciplina di cui trattasi diverge, inoltre, da quella precedente per quel che concerne l'ambito operativo, in quanto destinata ad applicarsi con specifico ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il rifiuto si fondi sulla lett. (b) del primo comma o sul secondo comma dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia, con l'esclusione – diversamente da quanto previsto dal par. 6 dell'art. 11 del regolamento Bruxelles II-bis – dell'ipotesi contemplata dalla lett. (a) di tale disposizione pattizia, corrispondente al mancato esercizio, da parte dell'istituzione o dell'ente cui era affidato il minore, delle proprie prerogative in maniera efficace o al relativo consenso rispetto al trasferimento o al mancato ritorno del minore. La disciplina in esame risulta, peraltro, innovativa nella parte in cui circoscrive l'idoneità a prevalere sulla precedente decisione che neghi il ritorno del minore alle sole pronunce di segno opposto rese nel contesto di un procedimento avente ad oggetto l'affidamento del minore. In questo modo, sono risolte le criticità messe in evidenza, con riferimento al regolamento Bruxelles II-bis, dalla più volte citata sentenza *Povse*, nell'ambito della quale, in particolare, detta idoneità era stata riconosciuta a qualsiasi pronuncia che disponesse il ritorno del minore resa dalle autorità dello Stato dal quale il minore era stato sottratto, anche al di fuori di procedimenti aventi ad oggetto la sua custodia.

⁷⁶ V. retro par. 8.

mento e l'esecuzione delle decisioni di cui trattasi attiene, infatti, alla loro incompatibilità con una decisione successiva ai sensi dell'art. 50⁷⁷.

In base a tale disposizione, più precisamente, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni c.d. privilegiate sono negati in caso di incompatibilità con una decisione successiva riguardante il medesimo minore resa (a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; oppure (b) in un altro Stato membro o nel Paese terzo in cui il minore risiede abitualmente, sempreché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per essere riconosciuta nell'ordinamento in cui viene invocata. Tali previsioni costituiscono espressione del già menzionato principio *rebus sic stantibus* che, come visto⁷⁸, connota e distingue i procedimenti in materia di famiglia e che il considerando n. 56 – con l'affermazione della prevalenza, in ogni caso, in materia di responsabilità genitoriale, della decisione resa successivamente su quella anteriore incompatibile – eleva a principio generale nel contesto del sistema in esame.

Un'ulteriore specificità della disciplina riguardante le decisioni in questione attiene, poi, al potere – conferito alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine⁷⁹ – di dichiararle provvisoriamente esecutive pur a fronte della proposizione di eventuali impugnazioni. L'attribuzione di simile potere è rivolta, in particolare, a superare gli ostacoli all'esecuzione transfrontaliera derivanti dalla previsione, in taluni ordinamenti (diversi, evidentemente, dall'Italia), dell'idoneità dell'instaurazione del procedimento di impugnazione a sospendere *ipso iure* l'efficacia esecutiva del provvedimento considerato.

Tale possibilità si rivela particolarmente opportuna con riguardo alle decisioni che dispongano il ritorno del minore a seguito della sua sottrazione. È noto, infatti, che il prolungarsi della permanenza del minore nello Stato «di rifugio» può determinare il consolidamento del legame con detto Stato e allentare, di converso, quello con lo Stato d'origine, al punto da configurarne il ritorno, da un certo momento in poi, come potenzialmente dannoso⁸⁰. In relazione a questo genere di decisioni, ad ogni modo, l'art. 27, par. 6 del regolamento subordina la dichiarazione di provvisoria esecutorietà di cui trattasi alla verifica che il ritorno del minore prima della definizione del giudizio di impugnazione sia conforme al suo superiore interesse.

Sempre nell'ottica di ridurre il più possibile le formalità necessarie per assicurare la circolazione delle decisioni in parola, il regolamento stabilisce che alla loro esecuzione

⁷⁷ Art. 43, par. 1.

⁷⁸ V. retro par. 7.

⁷⁹ Cfr. gli artt. 45, par. 2, 34, par. 2 e, in relazione alle decisioni che dispongano il ritorno del minore, 27, par. 6.

⁸⁰ Così LUPOI, *Il regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., 597. In questa prospettiva, l'art. 28, par. 1 dispone, altresì, che l'autorità competente debba procedere al «rapido trattamento» della domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro e che, laddove non vi provveda nel termine di sei settimane dalla data di avvio del procedimento, sia tenuta a indicare i motivi del ritardo.

si possa provvedere mediante la produzione di nulla più che una copia autentica della pronuncia e del certificato rilasciato dal giudice d'origine ai sensi dell'art. 47.

Il rilascio del certificato è subordinato, tuttavia, alla condizione che (i) sia stata data la possibilità (a) a tutte le parti interessate, di essere ascoltate; (b) al minore, di esprimere la propria opinione ai sensi dell'art. 21; e (ii) allorché la decisione sia stata resa in contumacia, (a) la domanda introduttiva del procedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, oppure (b) sia accertato che questi abbia accettato inequivocabilmente la decisione⁸¹.

Inoltre, con riferimento ai provvedimenti ex art. 29, par. 6 che dispongano il ritorno del minore, il certificato viene rilasciato solo se risulta che, nell'adottarli, l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto dei motivi e dei fatti posti a fondamento del diniego del ritorno pronunciato precedentemente in altro Stato membro ai sensi del comma 1°, lett. b o del comma 2° dell'art. 13 della convenzione dell'Aja del 1980⁸². Tale previsione è tesa, in particolare, ad assicurare che la decisione che, in contrasto con una pronuncia antecedente, sancisce il ritorno del minore sia suscettibile di circolare solo se il giudice, ai fini della sua assunzione, ha tenuto conto, nella propria valutazione, delle medesime ragioni e circostanze in virtù delle quali l'autorità straniera era pervenuta, precedentemente, a conclusioni di segno opposto.

Il certificato ha effetto, naturalmente, entro i limiti dell'esecutività della decisione⁸³ e non è soggetto ad alcuna impugnazione⁸⁴. Può, ad ogni modo, formare oggetto di rettifica o revoca nello Stato membro d'origine, secondo le regole di procedura ivi applicabili, alle condizioni sancite dall'art. 48. L'attribuzione alle autorità dello Stato di provenienza della decisione della possibilità di provvedere, d'ufficio o su istanza di parte, alla revoca del certificato allorché, tra l'altro, emerge che è stato concesso per errore rappresenta una significativa innovazione rispetto alla disciplina previgente, finalizzata, in particolare, ad ovviare alle criticità riscontrate nell'ambito del, più volte citato, noto caso *Aguirre Zarraga*⁸⁵.

È, inoltre, possibile ottenere, ai sensi dell'art. 49, un certificato comprovante il sopravvenuto venir meno – in tutto o in parte – dell'esecutività del *decisum* straniero allorché sospeza o limitata nell'ordinamento d'origine.

La significativa semplificazione dei presupposti e delle formalità cui è subordinata la circolazione delle decisioni privilegiate trova un fondamentale contemporamento

⁸¹ Art. 47, par. 3. Secondo l'ordinanza Cass., 22 marzo 2023, n. 8229, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2024, 518 ss., l'audizione del minore che si sia opposto al proprio rientro non è peraltro ostativa all'adozione del relativo ordine ove ciò appaia necessario nel suo «superiore interesse».

⁸² Art. 47, par. 4.

⁸³ Art. 47, par. 5.

⁸⁴ Art. 47, par. 6.

⁸⁵ Si ricorda che, in tale occasione, la Corte ha negato che il giudice dell'esecuzione potesse opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescriveva il ritorno di un minore illecitamente trattenuto sul rilievo che – diversamente da quanto attestato dalle autorità dello Stato membro d'origine – non si era proceduto alla sua audizione. Ciò, segnatamente, sull'assunto che l'accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d'origine azionando i rimedi a tal fine previsti a livello nazionale.

nell'art. 56, parr. 4 ss. che, come visto⁸⁶, consente di sospendere e/o rifiutare l'esecuzione allorché – alla luce di circostanze emerse successivamente all'adozione della decisione – la stessa si riveli foriera di un grave rischio, per il minore, di pericoli fisici o psichici.

Nella medesima prospettiva, l'art. 44 consente, inoltre, all'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale venga invocata una decisione di questo genere di sospendere, in tutto o in parte, il procedimento se (a) è domandata la dichiarazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi del summenzionato art. 50; oppure (b) il soggetto nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione abbia presentato istanza di revoca del certificato funzionale alla relativa circolazione.

10. Le disposizioni comuni sull'esecuzione

Un'altra novità significativa, rispetto alla disciplina previgente, tra quelle apportate dal reg. Ue 1111 del 2019, attiene all'introduzione di talune norme processuali uniformi volte a semplificare gli adempimenti e a superare, rispetto ai profili che ne formano oggetto, le criticità derivanti dalle profonde divergenze tra le legislazioni nazionali degli Stati membri quanto alle procedure di esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia.

Detti obiettivi sono stati perseguiti, innanzi tutto, mediante la generalizzata abolizione, di cui si è visto, dell'*exequatur* e la relativa sostituzione con una serie di certificati standard in virtù dei quali le decisioni comprese nell'ambito operativo del regolamento sono suscettibili di circolare liberamente nello spazio giudiziario UE e di ricevere esecuzione alla stregua di quelle adottate nell'ordinamento richiesto.

La sezione 3 del capo IV del regolamento – rubricata «Disposizioni comuni sull'esecuzione» – contiene, poi, alcune previsioni precipuamente volte ad armonizzare determinati profili suscettibili di venire in rilievo nel contesto in esame.

L'art. 51 chiarisce che, al di fuori degli aspetti oggetto di apposita disciplina all'interno del regolamento, «il procedimento di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione».

In quest'ottica, il regolamento demanda, innanzi tutto, agli Stati membri l'individuazione delle autorità competenti in materia di esecuzione, prescrivendone, in ogni caso, la comunicazione alla Commissione ai sensi dell'art. 103⁸⁷. Per quanto riguarda l'Italia – in linea con quanto previsto in relazione al già citato reg. Ue 1215/2012 – la competenza è attribuita al Tribunale⁸⁸. Non può trascurarsi, ad ogni modo, che – come evidenziato dal consi-

⁸⁶ V. retro par. 8.

⁸⁷ Art. 52. Come ben noto, le autorità comunicate da ciascuno Stato membro sono riportate online nell'*Atlante giudiziario europeo in materia civile*, all'interno del portale europeo della giustizia elettronica *e-justice*, consultabile al seguente link https://e-justice.europa.eu/321/IT/european_judicial_atlas_in_civil_matters (ultimo accesso in data 20 luglio 2025).

⁸⁸ V. ancora il sopra citato *Atlante giudiziario europeo in materia civile*, nella sezione dedicata all'Italia. In argomento cfr. PESCE, *Luci ed ombre delle norme di rilievo internazional(privat)istico nella*

derando n. 60 – le autorità competenti per l'esecuzione possono comprendere anche autorità diverse da quelle di carattere giurisdizionale, quali, per esempio, gli ufficiali giudiziari.

Merita, poi, dare conto della previsione che – nella citata ottica di riduzione delle formalità – dispensa espressamente la parte che richiede l'esecuzione dalla necessità di avere un recapito postale nello Stato membro richiesto e precisa che l'obbligo di avere, ivi, un rappresentante autorizzato è circoscritto alle ipotesi in cui ciò risulti prescritto dal diritto dello Stato membro considerato indipendentemente dalla cittadinanza delle parti⁸⁹.

La documentazione da presentare ai fini dell'esecuzione viene indicata, come si è visto⁹⁰, dall'art. 35.

L'art. 53, inoltre, chiarisce che *i)* la parte a ciò interessata può richiedere l'esecuzione anche meramente parziale della decisione straniera e che *ii)* laddove sia stata negata per taluni dei capi di cui si compone la pronuncia, l'esecuzione è comunque possibile per le parti non incise dal diniego⁹¹.

Particolarmente interessante, nella citata prospettiva di agevolare l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni di cui trattasi, è, inoltre, la facoltà, accordata alle autorità dello Stato membro richiesto, di stabilire le modalità pratiche di esercizio del diritto di visita allorché non risultino definite in maniera sufficientemente precisa all'interno del provvedimento considerato e sempreché non ne vengano alterati gli elementi essenziali⁹². L'efficacia di tali misure è destinata a venire meno, in ogni caso, a seguito dell'adozione di una decisione sul punto da parte delle autorità competenti a conoscere del merito.

L'art. 55 prescrive, poi, che l'avvio dell'esecuzione sia preceduto dalla notificazione o dalla comunicazione – «in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione»⁹³ – della decisione e del certificato rilasciato ai sensi degli artt. 36 e 47 nei confronti del soggetto contro cui si intende procedere. Secondo quanto chiarito dal considerando n. 64, tale soggetto ha diritto, infatti, – in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia – a un ricorso effettivo, comprensivo della possibilità di contestare l'esecutività della decisione anche prima (come si è visto⁹⁴) che venga avviato il procedimento volto a darvi attuazione.

recente riforma del processo civile, in *Jus*, 2023, 293 ss., spec. 302-304; FARINA, *I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2023, 65 ss., spec. 77-78.

⁸⁹ Art. 51.

⁹⁰ V. retro par. 6.

⁹¹ Al riconoscimento/esecuzione parziale, può procedersi, ad esempio, perché la decisione in materia matrimoniale concerne anche aspetti di natura economica che, come visto (retro n. 2), esulano dall'alveo del regolamento rientrando invece nella disciplina di altri strumenti normativi UE (quali il reg. Ce 4/2009, che si esaminerà *infra*, ai parr. 11 ss., sulle obbligazioni alimentari).

⁹² Art. 54. Secondo quanto chiarito dal considerando n. 61, lo scopo di tali misure dovrebbe essere, infatti, quello di facilitare l'esecuzione di quelle decisioni che, diversamente, potrebbero rivelarsi insuscettabili di esecuzione a causa della loro vaghezza.

⁹³ Considerando n. 64.

⁹⁴ V. retro par. 7.

L'art. 56 reca la disciplina in materia di «sospensione e diniego» dell'esecuzione sulla quale ci si è soffermati in precedenza⁹⁵, in virtù della quale l'attuazione della decisione straniera risulta rimessa alle valutazioni delle autorità dello Stato membro richiesto in ordine alla relativa (in)idoneità a pregiudicare il minore interessato alla luce di eventuali mutamenti di fatto sopravvenuti alla sua adozione.

L'art. 57 legittima, come pure si è già evidenziato, l'applicazione dei motivi di sospensione o di diniego dell'esecuzione previsti a livello nazionale, a condizione che non siano incompatibili con la disciplina dettata dagli artt. 41, 50 e 56.

L'art. 58 è dedicato, invece, all'individuazione dell'autorità competente a decidere sulle richieste di diniego dell'esecuzione (sia esso fondato sui motivi di cui all'art. 39 o su altre ragioni ostative comunque stabilite o permesse dal regolamento). La norma, tuttavia, anziché prendere posizione direttamente sul punto, opera un rinvio – tanto in ordine alla determinazione dell'autorità dinanzi alla quale può essere presentata la domanda in oggetto, quanto in merito alla competenza territoriale – alle scelte assunte a questo riguardo all'interno di ciascuno Stato membro e comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 103. Con specifico riferimento all'Italia, l'autorità competente è il Tribunale⁹⁶.

⁹⁵ V. retro par. 8.

⁹⁶ V. ancora l'*Atlante giudiziario europeo in materia civile* (retro, nota 87). Al Tribunale è, in Italia, attribuita competenza ai fini dei procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento (con possibilità di impugnazione e successivo ricorso ex artt. 61 e 62 del regolamento a, rispettivamente, Corte d'appello e Corte di cassazione), con determinazione della competenza territoriale, per le decisioni in materia matrimoniale, in funzione dell'ufficio di stato civile dei cui registri la decisione straniera comporta l'aggiornamento (MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. II, *Statuto personale e diritti reali*, cit., 184). Secondo quanto stabilito dall'art. 30-bis, comma 4° del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tali procedimenti si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c. Ad avviso di FARINA, *I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia*, cit., 85, il procedimento semplificato di cognizione si applica pure i) alla revoca, ex art. 48 del regolamento, del certificato di cui all'art. 47 manifestamente concesso per errore, ferma anche in questo caso la competenza del Tribunale comunicata dal Governo italiano alla Commissione ai sensi dell'art. 103; ii) quando il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione abbia ad oggetto una decisione privilegiata e sia chiesto in forza del sopra citato art. 50. Rispetto alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale ricomprese nel campo di applicazione *ratione temporis* del reg. Ce 2201/2003 diverse da quelle aventi ad oggetto il diritto di visita o il rientro del minore (come visto denominate, anche nel contesto di tale regolamento, privilegiate) permane invece, come si è visto (e come si vedrà per certe decisioni in materia di obbligazioni alimentari ai sensi del reg. Ce 4/2009), l'esigenza di ottenere la dichiarazione di esecutività. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1° del summenzionato d.lgs. n. 150/2011, l'istanza si presenta nella forma del ricorso, dinanzi alla Corte d'appello, la quale si pronuncia con decreto motivato all'esito di un procedimento che si svolge in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, secondo il rito di cui agli artt. 737-738 c.p.c. Sempre davanti alla Corte d'appello, ma nel contraddittorio tra le parti e con le forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss.

Gli artt. 59 e seguenti recano, poi, la disciplina della domanda di diniego dell'esecuzione. Le regole in esame si applicano, tuttavia, per effetto di appositi rinvii, anche (a) alle domande tese ad ottenere un diniego del riconoscimento⁹⁷ e (b) a quelle con cui, al contrario, ci si propone di conseguire l'accertamento dell'insussistenza di motivi ostativi al riconoscimento⁹⁸.

L'art. 59 precisa che «nella misura in cui non sia disciplinato dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell'esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione». In linea di principio, pertanto, anche in questo caso spetta al diritto nazionale regolare la procedura volta a ottenere l'accertamento della sussistenza di una delle ragioni ostative al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni in discorso. È, dunque, rimesso alle normative processuali di ciascuno Stato membro stabilire, per esempio, se i motivi ostativi al riconoscimento disciplinati dal regolamento debbano essere esaminati d'ufficio o su istanza della parte⁹⁹.

Gli articoli compresi tra il 59 ed il 63 dettano, ad ogni modo, talune disposizioni volte a regolare in maniera pressoché uniforme le modalità di instaurazione dei procedimenti di cui trattasi.

L'art. 59 individua, in particolare, la documentazione da porre a corredo delle istanze in discorso, corrispondente a quella necessaria, in base all'art. 35, ai fini dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Tale disposizione estende, inoltre, alle procedure in questione l'esenzione per il soggetto istante dall'obbligo di avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione e la limitazione dell'obbligo di avervi un rappresentante autorizzato alle sole ipotesi in cui tale requisito sia imposto dalla *lex fori* indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

L'art. 60 prescrive, poi, all'autorità adita di procedere alla relativa trattazione «senza indebito ritardo», nell'ottica di contrastare eventuali condotte processuali ispirate a finalità meramente dilatorie.

c.p.c., si svolge la seconda fase di questo procedimento, eventuale e subordinata all'impugnazione del predetto decreto motivato, avente ad oggetto l'accertamento (positivo o negativo) dei motivi di diniego del riconoscimento (v. ancora l'art. 30-bis, comma 1° del d.lgs. n. 150/2011). Avverso il provvedimento della Corte d'appello è possibile ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione (v. l'art. 30-bis, commi 1°, 2° e 3° del d.lgs. n. 150/2011). Sul punto, cfr. ancora FARINA, *I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia*, cit., 69-70. Al medesimo rito sono soggette, altresì, le istanze volte a ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle decisioni in questione e di quelle sul(lo scioglimento del) vincolo matrimoniale (nel qual caso, come visto a proposito delle istanze ai sensi del nuovo regolamento, la competenza territoriale si determina in funzione dell'ufficio di stato civile i cui registri si tratti di aggiornare).

⁹⁷ Art. 40.

⁹⁸ Art. 30, par. 3.

⁹⁹ Cfr. il considerando n. 62.

La decisione resa all'esito di tale procedimento è, peraltro, suscettibile di contestazione e impugnazione¹⁰⁰.

Il procedimento in questione può essere sospeso, a mente dell'art. 63, (a) in caso di impugnazione della decisione nello Stato d'origine, (b) allorché il termine per provvedere in tal senso sia ancora pendente e (c) ove, con riferimento alle decisioni privilegiate, la parte interessata abbia presentato richiesta di revoca del certificato.

11. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari

La circolazione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari è disciplinata dal reg. Ce 4 del 2009 e, segnatamente, dalle disposizioni contenute nel suo capo IV, rubricato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni»¹⁰¹.

¹⁰⁰ Art. 61. V. retro nota 87.

¹⁰¹ Reg. Ce n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. uff. Un. eur.*, L 7 del 10 gennaio 2009, 1 ss. Anche di questo regolamento, all'indirizzo <https://aldricus.giustizia.it/wp-content/uploads/2024/05/guida-pratica-all'applicazione-del-regolamento-n-4-2009-DS0423613ITN.pdf>, è disponibile una *Guida pratica all'applicazione* pubblicata dalla Commissione europea nel 2023. In dottrina, su questo strumento normativo, cfr., *ex plurimis*, LUPOI, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari*, in *La crisi matrimoniale e genitoriale nello spazio di giustizia europeo*, Pisa, 2022, 167 ss.; DAVÌ-ZANOBETTI, *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2017, 197 ss.; SALVADORI, *Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari*, in PREITE-CAGNAZZO-TAGLIAFERRI (a cura di), *Il nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notarili. Volume 4: tematiche di interesse notarile. Profili internazionali privatistici*, Milano, 2015, 1047 ss.; VIARENGO, *Sulla disciplina degli obblighi alimentari nella famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2015, 823 ss.; WALKER, *Maintenance and child support in private international law*, Oxford, 2015; VIARENGO, *The enforcement of maintenance decisions in the EU: Requiem for public policy?*, in BEAUMONT-HESS,-WALKER-SPANCKEN, *The recovery of maintenance in the Eu and worldwide*, Oxford, 2014, 473 ss.; PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma, 2013; BARUFFI, *Maintenance obligations towards children in European regulations*, in PARISI-FUMAGALLI MERAVIGLIA-SANTINI-RINOLFI (a cura di), *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, 21 ss.; VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, 731 ss.; BARUFFI, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione europea e gli Stati Uniti a confronto*, in VENTURINI-BARIATTI, *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato - Liber Fausto Pocar*, Milano 2009, 39 ss.; MARINO, *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 599 ss.; CASTELLANETA-LEANDRO, *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2009, 1091 ss.; POCAR-VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2009, 805 ss.

L'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento corrisponde, infatti, alle «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela e di affinità»¹⁰², anche se delle nozioni di «obbligazione alimentare» e di «rapporti di famiglia, di parentela e di affinità» esso non fornisce alcuna definizione, pur esprimendo la necessità che di «obbligazione alimentare» sia elaborata un'interpretazione autonoma, nella prospettiva di «garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti»¹⁰³.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sviluppatasi con riguardo all'art. 5, n. 2 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, prima, e del reg. Ce 44 del 2001, poi¹⁰⁴), la nozione di «obbligazione alimentare» è piuttosto ampia e comprensiva di qualsiasi obbligazione – indipendentemente dalla sua fonte (legislativa o giudiziale) e dalla denominazione ai sensi della sua legge regolatrice – che *i*) tragga origine da un rapporto di famiglia e *ii*) sia finalizzata ad assicurare il mantenimento del beneficiario¹⁰⁵.

Centrale, ai fini della determinazione della natura alimentare dell'obbligazione, è, quindi, lo scopo ad essa sotteso, da individuarsi, come si è accennato, nel sostentamento della parte creditrice. Sono, pertanto, riconducibili alla nozione in esame, non solo *i*) i pagamenti periodici, ma anche *ii*) quelle forme di corresponsione in un'unica soluzione delle prestazioni alimentari contemplate nei singoli ordinamenti, sempreché l'importo considerato risulti quantificato in funzione dell'obiettivo di assicurare al beneficiario un determinato reddito; nonché, in questa medesima prospettiva, *iii*) la costituzione di garanzie reali o *iv*) il trasferimento di elementi patrimoniali¹⁰⁶.

Manca, altresì, come si accennava, una definizione dei «rapporti di famiglia» suscettibili di venire in rilievo quale fonte delle obbligazioni ricomprese nell'ambito operativo del regolamento. Non è, pertanto, possibile ricavare dallo strumento in discorso

¹⁰² Art. 1, par. 1.

¹⁰³ Considerando n. 11.

¹⁰⁴ Il riferimento è, naturalmente, alla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazz. uff. Un. eur.*, C 27 del 26 gennaio 1998, 1 ss., e al reg. Ce 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che l'ha sostituita e per questo si denomina, anche, Bruxelles I, in *Gazz. uff. Un. eur.*, L 12 del 16 gennaio 2001, 1 ss. Come ben noto, l'art. 5, n. 2 (della Convenzione di Bruxelles del 1968, cit., e) di tale regolamento individuava un titolo di giurisdizione speciale in materia di obbligazioni alimentari in capo «al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti» e, giusta l'art. 68 reg. Ce 4/2009 qui in commento, è da quest'ultimo stato sostituito.

¹⁰⁵ Sul punto, cfr., *ex plurimis*, Corte giust., 27 febbraio 1997, causa C-220/95, *Antonius van den Boogaard c. Paula Laumen*, ECLI:EU:C:1997:91; 6 marzo 1980, causa 120/79, *De Cavel*, ECLI:EU:C:1980:70. In dottrina v. VIARENKO, *Sulla disciplina degli obblighi alimentari nella famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., 827; POCAR-VIARENKO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, cit., 807.

¹⁰⁶ POCAR-VIARENKO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, cit., 808.

alcuna esplicita indicazione in ordine alla riconducibilità al suo campo di applicazione anche delle obbligazioni derivanti da rapporti non coniugali, come, per esempio, le unioni civili o i matrimoni *same-sex*.

Proprio l'assenza di una nozione autonoma induce a ritenere che la definizione di tali aspetti sia rimessa ai singoli Stati membri. Ogni Stato membro è, pertanto, libero di far derivare o meno conseguenze di carattere economico dalle diverse forme di convivenza e di relazioni interpersonali contemplate dalla sua legislazione; nondimeno, le statuzioni contenute in decisioni adottate all'interno dello spazio giudiziario europeo aventi ad oggetto crediti che, in base alle norme applicabili nello Stato membro d'origine, si fondono su rapporti di tal fatta devono reputarsi suscettibili di esecuzione in forza del regolamento in esame anche negli altri Stati membri, indipendentemente dal rilievo accordato a tali relazioni nell'ordinamento dello Stato richiesto¹⁰⁷.

Peraltro, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni comprese nel campo di applicazione del regolamento sono circoscritti alle sole statuzioni concernenti l'allocazione e la determinazione delle obbligazioni alimentari. In tal senso, l'art. 22 stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui trattasi non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità sottostante all'obbligazione alimentare considerata¹⁰⁸. A circolare sulla base della disciplina in commento è, pertanto, la sola parte della decisione relativa al credito alimentare, in linea con la delimitazione, sul piano oggettivo, del campo di applicazione del regolamento, dovendosi fare riferimento, in relazione agli eventuali capi della decisione aventi ad oggetto l'accertamento, in via principale, del rapporto di famiglia ad esso sotteso, alle diverse norme che risultino caso per caso applicabili a tali specifici aspetti¹⁰⁹.

Benché l'art. 22 sia inserito nella sezione 1 del capo IV (dedicata, come si vedrà in appresso, alle decisioni rese negli Stati membri vincolati dal Protocollo dell'Aja del 2007 relativo all'individuazione della legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari¹¹⁰)

¹⁰⁷ In termini cfr. DAVÌ-ZANOBETTI, *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, cit., 209. V. anche PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 60, che al riguardo osserva che, in questo modo, si garantisce il coordinamento con il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (sul quale v. subito *infra*, nel testo), in relazione al quale – pur a fronte di previsioni di tenore in tutto e per tutto analogo a quelle del regolamento per quel che concerne la definizione del suo ambito operativo – è sempre stato pacifico e incontroverso che la nozione di «famiglia» debba essere interpretata alla luce della *lex fori*.

¹⁰⁸ Così dispone anche il considerando n. 25.

¹⁰⁹ Sul complesso tema della legge applicabile alle c.d. questioni preliminari nel contesto del diritto internazionale privato dell'UE v., da ultimo e per tutti, VILLATA, *On the track of the law applicable to preliminary questions in EU private international law*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2024, 1043 ss.

¹¹⁰ Il riferimento è al Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, fatto all'Aja il 23 novembre 2007. Insieme alla convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, fatta all'Aja il 23 novembre 2007 (in vigore

anziché nella sezione 3 recante le disposizioni comuni (applicabili, cioè, indipendentemente dalla provenienza della pronuncia considerata), si condivide l'opinione di quanti vi riconducono tutte le decisioni interessate dalla disciplina del regolamento, indipendentemente dallo specifico regime di circolazione che risulti, a ciascuna di esse, in concreto applicabile¹¹¹.

È, invece, definita direttamente dal regolamento – in linea con l'interpretazione autonoma a suo tempo già elaboratane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia¹¹² – la nozione di «credитore di alimenti» che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 10, comprende «qualsiasi persona fisica cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti».

Inoltre, e ai soli fini dell'applicazione delle norme dedicate al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni straniere, l'art. 64, par. 1 include nel termine «credитore» anche l'ente pubblico «che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o [...] al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti»¹¹³. Come si ricava dal considerando n. 14, l'ente pubblico può agire in nome proprio, in via di regresso, o per conto del creditore, a seconda, naturalmente, del titolo che sia legittimato ad azionare in forza del diritto nazionale applicabile. Il regolamento garantisce, così, a un ente pubblico la possibilità di chiedere il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione di i) decisioni di condanna del debitore rese nei rap-

per Unione europea, che l'ha ratificata a nome di tutti i suoi Stati membri – eccetto la Danimarca – e Albania, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brasile, Canada, Ecuador, Filippine, Guyana, Honduras, Kazakistan, Kirghizistan Montenegro, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Turchia, Ucraina, Stati Uniti), tale atto rappresenta il risultato raggiunto dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al fine di coordinare la disciplina delle obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 18, il protocollo del 2007 sostituisce la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, fatta all'Aja il 2 ottobre 1973, nei rapporti fra Stati contraenti. Con decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aja, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in *Gazz. uff. Un. eur.* L 331 del 16 dicembre 2009, la (allora) Comunità europea ha aderito al protocollo, e ha formulato la dichiarazione di cui all'art. 24, secondo la quale la Comunità ha competenza esclusiva nella materia. Di conseguenza, gli Stati membri sono vincolati al rispetto del protocollo (art. 3) nella definizione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari nella famiglia, a far data dalla sua applicazione provvisoria, fissata dalla decisione (art. 4) alla data del 18 giugno 2011, indipendentemente dall'entrata in vigore internazionale del protocollo. Giusta il già cit. art. 18 del protocollo dell'Aja del 2007, la convenzione dell'Aja del 1973 rimane in vigore per gli Stati che non abbiano aderito allo stesso, ad es. tra l'Italia e il Giappone o la Svizzera.

¹¹¹ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 313. A supporto di tale conclusione l'Autore richiama, tra l'altro, l'utilizzo, da parte della disposizione in discorso, dell'espressione «a norma del presente regolamento», quale indice dell'esigenza di riferire la disciplina che ne forma oggetto a tutte le fattispecie regolate da detto strumento, e non già solo a quelle concernenti la circolazione delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007.

¹¹² Corte giust., 20 marzo 1997, causa C-295/95, *Jackie Farrell c. James Long*, ECLI:EU:C:1997:168.

¹¹³ Art. 64, par. 1. In proposito v. Corte giust., 17 settembre 2020, causa C-540/19, *WV c. Landkreis Harburg*, ECLI:EU:C:2020:732.

porti intercorrenti tra quest'ultimo e l'ente medesimo; oppure *ii) decisioni di condanna del debitore rese nei rapporti tra questi e il creditore*. In relazione a tale ultima ipotesi, tuttavia, l'ente è legittimato a intervenire a sostegno del riconoscimento transfrontaliero esclusivamente «a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti»¹¹⁴ e, pertanto, entro i limiti dell'esborso in precedenza effettuato.

Anche la definizione di «debitore» è direttamente rinvenibile nel regolamento, che vi riconduce «qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti»¹¹⁵.

Tanto premesso in ordine a(d alcune de)lle principali nozioni che, in generale, valgono a individuare il campo di applicazione del regolamento, occorre ora soffermarsi su quelle di «decisione» e di «autorità giurisdizionale» rilevanti ai fini della disciplina ivi specificamente dettata in punto di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce sui crediti alimentari.

E così, in base all'art. 2, par. 1, n. 1, è «decisione» qualsiasi pronuncia «in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

La (già significativa) ampiezza della definizione risulta, peraltro, ulteriormente estesa per effetto del paragrafo 2 del citato art. 2, secondo cui la nozione di «autorità giurisdizionale» «include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite *i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria e ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia*». Tale precisazione si spiega a ragione dell'esigenza di tenere conto delle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri in relazione alla disciplina degli aspetti concernenti, a vario titolo, le obbligazioni alimentari¹¹⁶.

Infine, dal punto di vista temporale, nell'alveo del regolamento rientrano i procedimenti avviati dal 18 giugno 2011, data dalla quale esso è applicabile, anche ove riguardanti crediti maturati antecedentemente¹¹⁷.

L'applicabilità della disciplina in oggetto è inoltre estesa alle decisioni provenienti da uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 (*a*) emesse anteriormente alla data di applicazione del regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività siano richiesti a decorrere da tale data, ovvero (*b*) emesse in epoca successiva al 18 giugno 2011 a seguito di procedimenti avviati prima di tale data¹¹⁸.

¹¹⁴ Art. 64, par. 3.

¹¹⁵ Art. 2, par. 1, n. 11.

¹¹⁶ Considerando n. 12.

¹¹⁷ Cfr. il combinato disposto degli artt. 75 e 76.

¹¹⁸ Art. 75, par. 2.

L'operatività della previsione in discorso è subordinata, in ogni caso, alla condizione che si tratti di decisioni rientranti nel campo di applicazione del reg. Ce 44 del 2001¹¹⁹.

Come già accennato e si vedrà meglio in appresso, la disciplina dedicata, nell'ambito del regolamento, alla circolazione delle decisioni ruota attorno a un sistema binario, articolato, cioè, in due distinti regimi a seconda che il provvedimento considerato provenga o meno da uno Stato membro che abbia aderito al summenzionato Protocollo dell'Aja del 2007.

Le differenze principali tra detti meccanismi attengono, come si vedrà, *i)* all'estensione dei controlli richiesti al fine di accordare, in un Paese UE, il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione forzata di una decisione proveniente da un diverso Stato membro, nonché *ii)* all'ampiezza del potere conferito alla parte contro la quale la pronuncia straniera viene invocata di opporsi ai suoi effetti.

Mentre, infatti, (*a*) il regime di circolazione delle decisioni che provengano da uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 si fonda sull'abolizione dell'*exequatur* e sul carattere fortemente limitato dei motivi ostativi in forza dei quali è consentito opporsi al riconoscimento; (*b*) per le decisioni adottate nell'ordinamento danese (tale essendo, a seguito della Brexit, l'unico Stato membro non vincolato dal summenzionato protocollo) il regolamento reca una disciplina che riprende, pur con qualche semplificazione, quella dettata dal reg. Ce 44 del 2001, mantenendo, pertanto, l'esigenza di procurarsi, ai fini dell'esecuzione, una dichiarazione di esecutività e consentendo al debitore di opporsi al riconoscimento mediante una apposita procedura e sulla scorta di un più ampio novero di ragioni di diniego.

La previsione di due regimi di circolazione distinti e separati viene motivata con le maggiori garanzie, sotto il profilo della fiducia reciproca, derivanti dall'operatività, nei (solì) rapporti tra gli Stati vincolati dal summenzionato Protocollo, della disciplina uniforme dettata da tale strumento ai fini dell'individuazione della legge applicabile¹²⁰.

¹¹⁹ Per le ragioni di cui alla precedente nota 107.

¹²⁰ Il considerando n. 24 precisa, a tale riguardo, che «le garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di leggi dovrebbero giustificare il fatto che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aja del 2007 siano riconosciute e siano esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro dell'esecuzione». Come evidenzia PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 286, tale impostazione ha suscitato, in dottrina, diverse perplessità. L'Autore rileva, in particolare, che *i*) l'art. 24 del regolamento, nel disciplinare i motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni provenienti da uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007, non attribuisce, invero, alcun rilievo alla circostanza che l'autorità giurisdizionale d'origine abbia applicato un legge diversa da quella che sarebbe venuta in rilievo se la controversia fosse stata incardinata nell'ordinamento dello Stato dell'esecuzione; e che *ii*) lo strumento in discorso non reca alcuna esplicitazione delle «garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di leggi» che dovrebbero giustificare la differenziazione in oggetto. Secondo l'Autore, la *ratio* sottesa al mantenimento dell'*exequatur* in relazione a talune decisioni dovrebbe rinvenirsi, di converso, nelle differenze ravvisabili

12. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 trovano la propria disciplina all'interno del capo IV, sezione 1, del regolamento.

I meccanismi in esame si caratterizzano, segnatamente, per la soppressione dell'*exequatur*. Le decisioni di cui trattasi sono, pertanto, suscettibili di circolare – tanto ai fini del mero riconoscimento, quanto della loro esecuzione – all'interno dello spazio giudiziario europeo senza esigenza di alcuna procedura intermedia¹²¹ e sostanzialmente senza (pur con le eccezioni che si vedranno in appresso) la possibilità di opporvisi¹²².

Della decisione straniera è dunque consentito avvalersi come di un titolo esecutivo nazionale, secondo formalità improntate alla massima semplificazione. In base all'art. 20, in particolare, la sola documentazione prescritta a tal fine si risolve (a) in una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità e (b) in un estratto della medesima pronuncia, rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante l'apposito modulo di cui all'allegato I.

La norma precisa che la parte interessata all'esecuzione può essere tenuta a presentare, altresì, (c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data di effettuazione del calcolo nonché, ove opportuno, (d) la traslitterazione o la traduzione del contenuto del summenzionato modulo nella lingua ufficiale dello Stato dell'esecuzione. Le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione possono richiedere una traduzione della decisione solo in caso di contestazione della sua esecuzione.

Una decisione esecutiva nello Stato membro d'origine implica inoltre «di diritto», ex art. 18, l'autorizzazione al rilascio dei provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. In forza di tale disposizione, l'autorità chiamata a prov-

a livello nazionale nel campo del diritto materiale e nella conseguente opportunità di conservare la possibilità di formulare opposizioni al riconoscimento fondate sul limite dell'ordine pubblico. Per un'analisi critica della differenziazione in esame cfr. anche WALKER, *Maintenance and child support in private international law*, cit., 129 ss.

¹²¹ L'art. 17 stabilisce, più precisamente, al par. 1, che le decisioni in esame sono riconosciute negli altri Stati membri «senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento». A fronte dell'abolizione dell'*exequatur*, inoltre, le decisioni che sono esecutive nello Stato membro d'origine presentano tale attitudine anche negli altri Stati membri «senza che sia necessaria una dichiarazione che attestи l'esecutività». Pertanto, come chiarito da Corte giust., 9 febbraio 2017, causa C-283/16, M.S., ECLI:EU:C:2017:104, «un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato».

¹²² Sul punto, cfr. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 286; POCAR-VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, cit., 823.

vedere non gode, pertanto, di alcun margine di apprezzamento in merito alla ricorrenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, essendo tenuta a concedere le misure provvisorie sulla base della mera esistenza del provvedimento straniero.

13. I motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione delle decisioni provenienti da uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007

Alle sopra descritte finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure funzionali al recupero transfrontaliero del credito alimentare risulta ispirata, altresì, la significativa limitazione, ad opera dell'art. 21, delle circostanze che possono essere opposte, nell'ambito del procedimento di esecuzione, al fine di contrastare l'attuazione del *decisum* straniero o di ottenerne la sospensione.

In questa prospettiva, l'art. 21, par. 2 consente di negare l'esecuzione, su istanza del debitore, solo *i)* se il diritto di ottenerla risulti prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o, se prevede un termine di prescrizione più lungo, di quella dello Stato membro dell'esecuzione; ovvero *ii)* se si riveli incompatibile con una pronuncia emessa nello Stato membro dell'esecuzione o in un altro Stato, anche terzo, sempreché soddisfi i requisiti per essere ivi riconosciuta¹²³.

L'intervenuta prescrizione del diritto all'esecuzione comporta un vero e proprio obbligo, a carico dell'autorità richiesta, di rifiutarsi di dare attuazione alla decisione straniera. Diversamente, il contrasto con un'altra decisione configura, in capo a tale autorità, una mera facoltà di procedere in tal senso, fermo che l'operatività del motivo ostativo in questione non risulta subordinata ad alcun requisito di identità – né soggettiva, né oggettiva – tra le cause da cui promanano le decisioni contrastanti e che, comunque, il comma 3° dello stesso art. 21, par. 2 esclude espressamente la possibilità di considerare incompatibile (e quindi di precludere la circolazione della) decisione che abbia l'effetto di modificarne una, precedente, in materia di obbligazioni alimentari, a motivo di un sopravvenuto «mutamento delle circostanze». Il tutto, senza trascurare che, giusta il sopra citato art. 22 e, più in generale, la delimitazione, di cui si è detto, del campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento, il contrasto tra giudicati suscettibile di innescare le limitazioni alla circolazione è solo quello concernente il rapporto alimentare considera-

¹²³ Si condivide l'opinione espressa in dottrina secondo cui – pur in assenza di un esplicito riferimento alle decisioni in discorso – l'istanza di diniego dell'esecuzione formulata dal debitore ai sensi dell'art. 21 è da reputarsi soggetta alla disciplina dettata dal comma 4° dell'art. 30-bis del d.lgs. n. 150/2011 sulla quale ci si è soffermati *retro* alla nota 96 con specifico riferimento alle decisioni comprese nel campo di applicazione del reg. Ue 2019/1111. In questo senso, cfr. FARINA, *I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia*, cit., 71.

to, a nulla rilevando eventuali divergenze in merito alla determinazione dell'assetto del rapporto di famiglia ad esso sotteso¹²⁴.

Tra le ragioni in forza delle quali può essere negata l'esecuzione transfrontaliera non figurano, quindi, la contrarietà all'ordine pubblico e la violazione delle garanzie processuali del convenuto.

A tale ultimo riguardo, l'art. 19 del regolamento reca, nondimeno, un'apposita disciplina volta a consentire al debitore che sia rimasto contumace nel procedimento da cui è scaturita la decisione di ottenerne, a determinate condizioni, il «riesame» da parte delle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

L'idea di fondo è, infatti, che spetti esclusivamente ai giudici di tale Stato assicurare il rispetto del c.d. *due process*. La norma, più precisamente, consente di richiedere il «riesame» della pronuncia straniera (a) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati comunicati o notificati al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese nonché (b) allorché non abbia avuto la possibilità di contestare il credito alimentare per ragioni di forza maggiore o a causa di circostanze eccezionali a lui non imputabili. In entrambi i casi, tuttavia, l'attivazione del rimedio in discorso è preclusa qualora il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione nello Stato membro d'origine.

La portata applicativa dell'ipotesi dianzi esposta *sub a* risulta, peraltro, fortemente circoscritta, in concreto, dall'art. 11 del regolamento, a mente del quale, allorché il convenuto risieda abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata radicata l'azione, l'autorità giurisdizionale adita è tenuta, in caso di contumacia di tale soggetto, a sospendere il procedimento fintanto che non abbia accertato che questi è stato posto nelle condizioni di ricevere la domanda «in tempo utile» per svolgere le proprie difese¹²⁵.

La domanda di «riesame» deve essere presentata, *ex art. 19 par. 2*, entro un termine di quarantacinque giorni dal momento in cui il debitore ha avuto effettiva conoscenza del contenuto della decisione e sia stato posto nelle condizioni di agire. In ogni caso, il *dies a quo* coincide, al più tardi, con il compimento della prima delle misure esecutive che comporti l'indisponibilità, in tutto o in parte, dei beni di tale soggetto. Come chiarito dalla norma, tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

In caso di esito positivo di siffatti accertamenti, la decisione considerata deve reputarsi nulla ai sensi dell'art. 21, par. 3, che tuttavia fa espressamente salvi i benefici del creditore correlati all'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza e il suo diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento.

Il regolamento reca, inoltre, come si accennava, specifiche disposizioni in punto di sospensione dell'esecuzione. In base al par. 3 dell'art. 21, l'esecuzione della decisione può essere sospesa, in tutto o in parte, su istanza del debitore, in caso i) di presentazione di

¹²⁴ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 330 ss.

¹²⁵ V. art. 11, par. 2.

una domanda di «riesame» ai sensi dell'art. 19 testé analizzato; nonché *ii)* di sospensione dell'esecutività della decisione medesima nell'ordinamento di provenienza.

A norma del par. 1 dell'art. 21, sono applicabili anche i motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto, a condizione che non siano incompatibili con quelli, di cui si è detto, che il regolamento stesso contempla nei citati parr. 2 e 3 dell'art. 21. L'accertamento della (in)compatibilità è rimesso, caso per caso, all'autorità adita ai fini dell'esecuzione. A titolo di esempio, il considerando n. 30 annovera, tra i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale non soggetti a tale limitazione, l'intervenuto pagamento del debito e l'impignorabilità di taluni beni.

Pur in assenza di un'esplicita previsione in tal senso, è ragionevole ritenere che, per poter operare in relazione alle decisioni di cui trattasi, i motivi ostativi contemplati a livello nazionale debbano essere conformi, altresì, alle logiche sottese alla complessiva disciplina del regolamento. In quest'ottica, sembrerebbe doversi escludere la possibilità di opporre cause di diniego o di sospensione dell'esecuzione vigenti a livello nazionale che, per esempio, implichino un riesame della decisione straniera in punto di merito (confliggendo quindi con il divieto in tal senso espresso dall'art. 42) e/o per ragioni di rito che siano suscettibili di essere fatte valere a mezzo dell'apposita procedura di «riesame» delineata dall'art. 19, sulla quale ci si è soffermati in precedenza. Del pari, a fronte della sua esclusione dal novero delle ragioni suscettibili di giustificare il rifiuto dell'esecuzione in base alla disciplina dettata dal regolamento, pare doversi negare la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di impiegare l'eccezione di ordine pubblico sulla scorta di disposizioni di carattere nazionale¹²⁶.

14. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007

Come anticipato, il regime di circolazione che la sezione 2 del capo IV del regolamento riserva alle decisioni provenienti da Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 presenta marcate differenze rispetto a quello dianzi descritto.

Esso si applica – a seguito della Brexit – esclusivamente nei rapporti con la Danimarca, in quanto unico Stato membro non vincolato dal citato protocollo. E siccome la differenziazione tra i due regimi di circolazione fa perno sull'ordinamento di provenienza della decisione, solo il riconoscimento delle decisioni rese nell'ordinamento danese è soggetto alla più rigorosa disciplina qui in esame, mentre i giudici danesi sono tenuti a riconoscere ed eseguire le decisioni rese negli altri Stati membri alle più favorevoli condizioni fissate dalla sezione 1, su cui ci è soffermati in precedenza.

¹²⁶ Così ancora PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 328.

I meccanismi delineati da questa sezione ricalcano ampiamente, come si vedrà, quelli del già citato reg. Ce 44 del 2001 e si contraddistinguono dal regime in precedenza descritto, segnatamente, *i)* per la possibilità di opporsi al riconoscimento, in linea di principio automatico, attingendo a una più estesa gamma di motivi nonché, soprattutto, *ii)* per il mantenimento dell'esigenza di ottenere l'*exequatur*, mediante un apposito procedimento, ai fini dell'esecuzione.

Come si accennava, il riconoscimento è, anche per queste pronunce, automatico. L'art. 23 stabilisce, infatti, che le decisioni di cui trattasi sono riconosciute negli altri Stati membri «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

Il riconoscimento può, tuttavia, formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale *i)* in caso di contestazione, attraverso l'instaurazione, a cura della parte interessata, di un apposito procedimento volto a far constatare che ne ricorrono effettivamente i presupposti, oppure *ii)* qualora invocato in via incidentale, ai fini della risoluzione di una questione che rivesta natura e portata pregiudiziale rispetto alla definizione di una controversia con diverso *petitum*. Lo strumento in discorso non contempla – come invece si è visto a proposito del reg. Ue 1111 del 2019¹²⁷ – la possibilità di attivare un procedimento volto a ottenere il diniego di riconoscimento della pronuncia straniera.

Nel primo dei casi dianzi menzionati, la procedura da seguirsi è la medesima delineata ai fini del conseguimento della dichiarazione di esecutività. Nella seconda ipotesi, invece, il regolamento chiarisce che il giudice competente a pronunciarsi sul riconoscimento è quello dinanzi al quale è incardinata la controversia principale.

Le regole dettate dalla disciplina in esame con riferimento ai procedimenti in discorso sono, invero, piuttosto scarne.

Secondo quanto desumibile dagli artt. 23, par. 2 e 30, la mera presentazione della domanda, rispettivamente, di riconoscimento o di esecutività determina il conseguimento della relativa dichiarazione (*rectius*, constatazione), da rendersi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, entro trenta giorni dall'espletamento delle sole formalità concernenti la presentazione della documentazione previste dall'art. 28, di cui si dirà subito *infra*¹²⁸. In questa fase, il procedimento si svolge *inaudita altera parte*, atteso che non è consentito presentare osservazioni e l'autorità adita si limita, appunto, a constatare che la decisione deve essere riconosciuta (o eseguita), senza addentrarsi in una compiuta verifica in ordine alla ricorrenza di uno (o più) dei motivi ostativi individuati dall'art. 24.

Gli unici presupposti a tal fine richiesti sono che la decisione straniera sia dotata (a) per il riconoscimento, di efficacia giuridica nello Stato membro di provenienza; (b) per l'*exequatur*, di efficacia esecutiva secondo la legge dell'ordinamento d'origine¹²⁹.

¹²⁷ Retro parr. 3 e 6.

¹²⁸ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 367.

¹²⁹ Art. 26.

L'art. 28 stabilisce che la domanda deve essere corredata dalla medesima documentazione che, come visto, in base all'art. 20 è richiesta ai fini dell'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007. Diversamente dalla disciplina testé richiamata, tuttavia, l'art. 29 precisa che, in caso di mancata produzione dell'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato II del regolamento, l'autorità dell'esecuzione può (a) fissare un termine per provvedervi, (b) accettare un documento equivalente, ovvero (c) qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispensare da tale adempimento. La mancata produzione dell'estratto della decisione legittima le autorità competenti a richiedere una traduzione dei documenti.

In linea di principio, invece, non è consentito pretendere una traduzione della pronuncia nel suo complesso, né l'espletamento di altre formalità.

Ai fini dell'individuazione dell'autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di *exequatur* (o di riconoscimento degli effetti non esecutivi) l'art. 27 rinvia, analogamente alle corrispondenti norme del reg. Ue 1111 del 2019 di cui si è detto, alle scelte operate da ciascuno Stato membro e comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 71¹³⁰. Invece, dal punto di vista della competenza territoriale, l'individuazione dell'autorità dinanzi alla quale deve essere presentata la domanda in discorso è rimessa dall'art. 27, par. 2 al criterio, in alternativa, (a) della residenza abituale della parte nei cui confronti viene richiesta l'esecuzione, oppure (b) del luogo dell'esecuzione.

¹³⁰ V. ancora l'*Atlante giudiziario europeo in materia civile* (retro nota 87). Come per le decisioni rientranti nell'alveo applicativo del reg. Ce 2201/2003, in virtù del combinato operare dell'art. 30-bis, commi 1° e 2° del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 737 e 738 c.p.c., cui la prima norma fa espresso rinvio, le istanze volte a ottenere il riconoscimento in via principale o la dichiarazione di esecutività devono essere introdotte con ricorso alla Corte d'appello competente per territorio (v. art. 27, par. 2 del regolamento, di cui subito *infra* nel testo) e trattate con procedimento camerale, *inaudita altera parte*. La Corte d'appello si pronuncia con decreto motivato avverso il quale può proporsi opposizione. In punto, v. ancora PESCE, *Luci ed ombre delle norme di rilievo internazional(privat)istico*, cit., 297 ss., il quale evidenzia il «significativo disallineamento» tra le disposizioni in parola e quelle del regolamento a proposito dei termini per l'opposizione. Mentre infatti ai sensi dell'art. 32, par. 5 del regolamento essa deve presentarsi entro trenta giorni (prorogabili a quarantacinque se la parte contro cui è chiesta l'esecuzione è abitualmente residente in uno Stato membro diverso) dalla notificazione o comunicazione del decreto, l'art. 30-bis, comma 2° del d.lgs. n. 150/2011 ne impone la proposizione entro sessanta giorni (sempre decorrenti dalla notificazione o comunicazione del decreto). Il conflitto è da risolversi, come suggerito dal medesimo Autore, in ossequio al principio della *primauté* del diritto UE, e quindi accordando prevalenza ai termini del regolamento, con disapplicazione della corrispondente disposizione nazionale. Ove l'opposizione sia effettivamente proposta, la seconda fase del procedimento si svolge (ancora una volta in analogia con quanto osservato a proposito del reg. Ce Bruxelles II-bis) nel contraddittorio tra le parti con le forme del rito semplificato (v. art. 30-bis, comma 2° del d.lgs. n. 150/2011). La sentenza della Corte d'appello che definisce il procedimento è impugnabile per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione, giusta il disposto dell'art. 30-bis, comma 6° del d.lgs. n. 150/2011.

L'*exequatur* può essere concesso anche con riferimento ad alcuni capi soltanto della decisione allorché, *ex art. 37, i)* non ricorrono i presupposti per rilasciarla in relazione alla decisione nella sua interezza o *ii)* l'istante richieda una dichiarazione di esecutività meramente parziale.

La decisione sull'esecutività (o sul riconoscimento) viene notificata o comunicata sia alla parte istante che al soggetto nei cui confronti è chiesta l'esecuzione (o è chiesto il riconoscimento) e, nel termine di trenta giorni da tale adempimento (prorogato a quarantacinque se il debitore risiede in uno Stato membro diverso), ciascuna di esse può proporre ricorso¹³¹.

Questa fase del procedimento si svolge, diversamente da quella precedente, nel contraddittorio tra le parti. Il paragrafo 3 dell'art. 32 stabilisce espressamente, infatti, che «il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio». Nella medesima prospettiva, il paragrafo 4 della disposizione in esame richiama, inoltre, la disciplina dettata dal già citato art. 11 con riferimento agli adempimenti che l'autorità adita è chiamata a espletare in caso di mancata comparizione del convenuto, estendendone l'applicazione anche alle ipotesi in cui tale soggetto non risieda abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri.

Diversamente dalla prima fase del procedimento, l'autorità adita ai fini della contestazione della decisione sull'esecutività (o sul riconoscimento) è chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza di uno (o più) dei motivi ostativi elencati dall'art. 24 (sul quale ci si soffermerà nel prosieguo).

La decisione deve essere resa – salvo ricorra una situazione di impossibilità dovuta a circostanze eccezionali – entro un termine di novanta giorni dall'instaurazione del procedimento.

Peraltro, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 25 e 35, il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione della decisione straniera deve essere sospeso se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine a causa della presentazione di un ricorso e, in caso di istanza di *exequatur*, se la parte contro cui si procede abbia formulata un'apposita richiesta in tal senso¹³². Si cerca, in questo modo, di circoscrivere il rischio che un provvedimento non ancora stabile e suscettibile di modifica in sede di impugnazione possa produrre effetti pregiudizievoli per la parte contro cui si rivolge.

La decisione sul riconoscimento o sull'esecutività resa all'esito della seconda fase del procedimento in esame è (ulteriormente) impugnabile solo attraverso le procedure a tal fine comunicate dallo Stato membro interessato ai sensi dell'art. 71¹³³. L'autorità adi-

¹³¹ Art. 32.

¹³² Cfr. gli artt. 25 e 35. Sul punto, in senso critico, cfr. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 345, il quale rileva l'asimmetria tra la prescrizione dettata dall'art. 25 e l'assenza, tra i requisiti per il riconoscimento enucleati dall'art. 23, di alcun riferimento all'esecutività della decisione (così come, peraltro, alla sua definitività).

¹³³ V. retro nota 130.

ta per l'impugnazione di questo genere di decisioni è chiamata a pronunciarsi «senza indugio»¹³⁴.

Sempre a norma dell'art. 35, anche il giudizio di impugnazione è sospeso «se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine a causa della presentazione di un ricorso» e se la parte contro la quale è stata invocata l'esecuzione abbia formulato un'apposita istanza in tal senso.

In forza dell'art. 36, infine, non è necessaria una dichiarazione di esecutività per ottenere il rilascio, sulla base della *lex fori*, di provvedimenti provvisori o cautelari in relazione a una decisione che debba essere riconosciuta ai sensi della disciplina in esame. Nelle more dell'*exequatur*, il creditore può, quindi, chiedere le misure cautelari o provvisorie a tutela del proprio credito previste dalla legge dell'ordinamento in cui si propone di dare attuazione alla decisione straniera.

In ogni caso, la dichiarazione di esecutività implica di diritto – a prescindere, dunque, da qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* – l'autorizzazione all'emissione, conformemente alla *lex fori*, di misure conservative¹³⁵. Il creditore, pertanto, può rivolgersi direttamente all'ufficiale giudiziario al fine di procedere sui beni della controparte sulla base del mero provvedimento straniero munito dell'*exequatur*, senza esigenza di instaurare un apposito procedimento cautelare¹³⁶.

Il paragrafo 3 dell'art. 36 precisa, ad ogni modo, che in pendenza del termine per l'impugnazione della dichiarazione di esecutività e per tutta la durata del relativo procedimento è possibile provvedere all'adozione di meri provvedimenti a finalità conservativa, non essendo consentito avviare l'esecuzione forzata.

15. I motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni provenienti da uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007

L'art. 24 enuncia, con elenco da intendersi tassativo, i motivi di rifiuto del riconoscimento delle decisioni di cui trattasi. Per effetto del richiamo operato dall'art. 34, par. 1, le medesime circostanze rilevano, altresì, ai fini del diniego e della revoca della dichiarazione di esecutività.

Il novero delle ragioni ostative al riconoscimento e all'esecuzione delle pronunce straniere è significativamente più articolato rispetto a quello, sopra esaminato, riguardante le decisioni emesse in Stati membri vincolati dal Protocollo dell'Aja del 2007.

¹³⁴ Art. 34, par. 3.

¹³⁵ Corte giust., 3 ottobre 1985, causa 119/84, *P. Capelloni e F. Aquilini c. J. C. J. Pelkmans*, ECLI:EU:C:1985:388.

¹³⁶ LUPOI, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., 181.

Nel dettaglio, in base alla disciplina in esame, le decisioni straniere non sono suscettibili di circolare: (a) per contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto (fermo il divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine); (b) in caso di mancata notifica o comunicazione al convenuto contumace della domanda giudiziale o di un atto equivalente in tempo utile per consentirgli di svolgere le proprie difese, a meno che questi, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la pronuncia; (c) in ipotesi di incompatibilità con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro nel quale viene invocato il riconoscimento o (d) in un altro Stato, anche terzo, con riferimento a una controversia avente il medesimo oggetto e titolo, sempreché tale decisione soddisfi i requisiti per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

L'operatività della ragione ostativa consistente nel contrasto con una decisione emessa nello Stato membro richiesto del riconoscimento o dell'esecuzione è subordinata alla ricorrenza di una situazione di mera inconciliabilità tra i rispettivi *dicta*, a prescindere dalla identità o meno, dal punto di vista oggettivo, delle controversie cui si riferiscono e dalla rispettiva data di adozione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sussiste una situazione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni in esame allorché «le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente»¹³⁷. L'incompatibilità, pertanto, può ravvisarsi rispetto a decisioni, non solo che abbiano ad oggetto obbligazioni di mantenimento, ma anche che incidano sullo *status* dei soggetti coinvolti, in quanto afferenti a profili quasi sempre pregiudiziali rispetto alla sussistenza e all'allocazione delle obbligazioni considerate.

La verifica della ricorrenza, in concreto, di una situazione di tal fatta non è, peraltro, sempre agevole, tenuto conto delle divergenze tuttora ravvisabili tra le normative statali in merito ai profili in esame e alla qualificazione delle diverse obbligazioni di carattere patrimoniale riconducibili a un rapporto di famiglia, quale circostanza da cui possono discendere non trascurabili difficoltà rispetto alla distinzione, caso per caso, del titolo in forza del quale eventuali pagamenti sono stati disposti o effettuati e dei rapporti tra obbligazioni potenzialmente suscettibili di sovrapposizione¹³⁸.

Diversamente, per quel che concerne il motivo ostativo identificato *sub d)*, è necessario che l'incompatibilità sia ravvisabile in relazione a una decisione che *i)* sia stata emessa in epoca antecedente rispetto a quella considerata e che *ii)* inerisca a una controversia che non solo sia stata instaurata tra le medesime parti ma presenti, altresì, stessi *petitum e causa petendi*.

¹³⁷ Corte giust., 4 febbraio 1988, causa 145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, punto 22, ECLI:EU:C:1988:61. Sulla scorta di tale criterio, la Corte, nell'ambito della pronuncia citata, al punto 25, ha affermato, per esempio, che «una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti all'altro coniuge in forza dell'obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio è inconciliabile [...] con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati».

¹³⁸ WALKER, *Maintenance and child support in private international law*, cit., 99.

Anche in questo contesto l'art. 24, riecheggiando il sopra visto art. 21, esclude che ai fini dell'operatività dei predetti motivi ostativi possano considerarsi «incompatibili» le decisioni che abbiano l'effetto di modificare una pronuncia precedente a causa di un mutamento delle circostanze che imponga una nuova determinazione in merito alla sussistenza e, più frequentemente, alla consistenza dell'obbligazione alimentare¹³⁹.

Alla luce della rimessione alle parti della scelta se provocare, attraverso i procedimenti dianzi descritti, la verifica in ordine alla ricorrenza di motivi ostativi alla circolazione delle decisioni in discorso, pare ragionevole ritenere, nel silenzio del regolamento, che il sindacato del giudice adito sia vincolato alle allegazioni del soggetto istante, non potendosi quindi estendere al vaglio d'ufficio di eventuali circostanze diverse ed ulteriori¹⁴⁰.

16. Le «Disposizioni comuni»

La sezione 3 del capo IV del regolamento detta talune disposizioni comuni, applicabili, pertanto, con riferimento a tutte le decisioni ricomprese nel campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento medesimo, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro dal quale promanano sia vincolato o meno dal Protocollo dell'Aja del 2007.

Anche tale sezione, peraltro, non contiene una specifica disciplina del procedimento di esecuzione in senso stretto, il quale, pertanto, deve intendersi regolato – con le eccezioni che si illustreranno in appresso – dalla legge nazionale.

L'art. 41 puntualizza, a questo riguardo, che «fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione».

La norma precisa, inoltre, che, allorché esecutive nello Stato membro d'origine, le decisioni comprese nell'ambito operativo del regolamento sono eseguite nello spazio giudiziario europeo «alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione». In questo modo, il regolamento impone al giudice nazionale di non applicare eventuali norme di diritto interno che comportino un trattamento processuale differenziato per l'esecuzione delle sole decisioni straniere¹⁴¹.

¹³⁹ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., p. 342 sottolinea il carattere particolarmente opportuno di questa precisazione, in quanto volta a tenere conto di una eventualità possibile di concreta e frequente verificazione, stante la facilità con la quale può rendersi necessario rideterminare un'obbligazione che, il più delle volte, assume la forma della prestazione monetaria periodica.

¹⁴⁰ PESCE, *op. ult. cit.*, 343.

¹⁴¹ LUPOI, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, cit., 182. Basandosi sull'art. 41 in esame e sulla statuizione, ivi contenuta, che «il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione», Corte giust., 4 giugno 2020, causa C-41/19, FX, ECLI:EU:C:2020:425, ha chiarito che l'opposizione all'esecuzione della decisione del giudice di uno

Nell'ottica di «limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore»¹⁴², detta disposizione chiarisce, altresì, che non è necessario che la parte interessata abbia un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. Tale previsione non riguarda, ovviamente, i soggetti formalmente e istituzionalmente coinvolti nella procedura esecutiva.

Il disposto di cui all'art. 39 è volto, invece, ad assicurare la possibilità di provvedere all'esecuzione transfrontaliera delle decisioni in discorso senza doverne attendere il passaggio in giudicato e indipendentemente dalla negazione, a livello nazionale, della relativa esecutività in caso di impugnazione. In questa prospettiva, la norma consente all'autorità giurisdizionale dell'ordinamento d'origine di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva pur in pendenza di un eventuale giudizio di impugnazione e a prescindere dall'esistenza o meno di una disposizione di diritto interno che ne preveda, in tali ipotesi, l'esecutività di diritto¹⁴³. La disposizione in oggetto, in altri termini, – lungi dall'estendere automaticamente tale carattere a tutte le decisioni comprese nell'ambito operativo del regolamento – si limita ad attribuire alle autorità dello Stato d'origine la facoltà di valutare caso per caso se riconoscere alle proprie decisioni, seppure non ancora definitive, l'idoneità a produrre effettivi esecutivi in via provvisoria¹⁴⁴.

L'art. 40 si occupa, poi, della «invocazione di una decisione riconosciuta».

Tale disposizione attiene, nello specifico, all'ipotesi in cui una pronuncia riconosciuta in base alla disciplina del regolamento venga invocata all'estero per ragioni diverse dalla sua esecuzione forzata, dal suo riconoscimento in via principale o dalla sua dichiarazione di esecutività (dovendosi, infatti, fare riferimento, in relazione a tali finalità, al regime, sopra visto, delle sezioni 1 e 2). La norma è, dunque, suscettibile di venire in ri-

Stato membro che ha accertato un credito alimentare rientra nella competenza dei giudici dello Stato membro richiesto dell'esecuzione della decisione medesima.

¹⁴² Considerando n. 27.

¹⁴³ Il considerando n. 22 precisa che al fine di assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare ed evitare i ricorsi dilatori, le decisioni in questione dovrebbero, in linea di massima, avere esecutività provvisoria. In questa prospettiva, il considerando afferma che occorre prevedere nel regolamento che l'autorità giurisdizionale d'origine abbia il potere di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva anche se il diritto nazionale non sancisce l'esecutività di diritto e anche se è stato o potrebbe ancora essere proposto un ricorso contro la decisione secondo il diritto nazionale.

¹⁴⁴ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., p. 307. Si tratta, evidentemente, di una previsione di scarso rilievo per quel che concerne le decisioni adottate nell'ordinamento italiano a fronte della generalizzata attribuzione a tutte le decisioni di primo e secondo grado, per effetto dell'art. 282 c.p.c., della provvisoria efficacia esecutiva pur in pendenza della relativa impugnazione.

lievo, per esempio, allorché venga richiesta una modifica della decisione, nei limiti di cui all'art. 8¹⁴⁵, a fronte di un mutamento delle circostanze di fatto sulle quali era fondata¹⁴⁶.

La norma precisa che, a tal fine, è sufficiente produrre una copia della pronuncia considerata che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

L'autorità richiesta può chiedere, ove necessario, la produzione di un estratto rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine, compilato utilizzando gli appositi moduli allegati al regolamento. Se del caso, la parte interessata fornisce, altresì, la traslitterazione o la traduzione del contenuto (solo) del citato modulo nella lingua ufficiale dello Stato interessato. La traduzione deve essere effettuata da un soggetto a ciò abilitato presso l'ordinamento di riferimento¹⁴⁷.

Ferma la disciplina processuale dianzi descritta, l'art. 42 precisa, infine, che in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di riesame del merito nell'ordinamento in cui ne viene richiesto il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

ABSTRACT

Il contributo mira a ricostruire e analizzare il funzionamento dei meccanismi di diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea che presiedono al riconoscimento e all'esecuzione, nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni rese in caso di crisi familiare, focalizzandosi, in particolare, sui regimi di circolazione predisposti a) dal reg. UE 1111/2019 per le decisioni aventi ad oggetto il vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale, nonché b) dal reg. CE 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari.

This paper provides an analysis of the functioning of the mechanisms of international civil procedure in force at the EU level which govern the recognition and the enforcement, within the EU judicial space, of judgments related to family crisis, focusing, particularly, on the rules set out a) by regulation (EU) 2019/1111 as regards matrimonial matters and parental responsibility, as well as b) by regulation (EC) 4/2009 as concerns maintenance obligations.

¹⁴⁵ L'art. 8 prevede, in particolare al par. 1, che «qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell'Aja del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un'azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione».

¹⁴⁶ PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, cit., 309.

¹⁴⁷ Così dispone il par. 4 del citato art. 40. Con specifico riferimento all'Italia, l'inserimento, tra le categorie professionali comprese nell'albo dei CTU e nell'elenco nazionale, di traduttori ed interpreti si è verificato recentemente, per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto il *Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*.

